

VADEMECUM FISCALE PER AVVOCATI

**a cura di UNCAT - Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi
in collaborazione con la Commissione Studi di Cassa Forense
Comitato dei Delegati 2023 – 2026**

(Testo aggiornato al 24 gennaio 2025)

Indice

PREFAZIONE	4
INTRODUZIONE.....	5
CAPITOLO UNO	6
ADEMPIMENTI FISCALI SUCCESSIVI ALL'ISCRIZIONE ALL'ALBO AVVOCATI	6
APERTURA P.IVA E ADEMPIMENTI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI.....	6
LA TENUTA DEI LIBRI CONTABILI.....	6
OBBLIGHI DICHIARATIVI E COMUNICAZIONI FISCALI	7
LE INCOMPATIBILITA' PREVISTE DALLA LEGGE PROFESSIONALE FORENSE	8
IL MONITORAGGIO E L'ANTIRICICLAGGIO	8
CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI	9
CAPITOLO DUE	10
REGIME TRIBUTARIO DELL'AVVOCATO CHE ESERCITA IN FORMA INDIVIDUALE . 10	10
REGIME FORFETARIO	10
DEFINIZIONE ED EVOLUZIONE NORMATIVA	10
FATTURAZIONE ELETTRONICA 2024: OBBLIGHI PER GLI AVVOCATI CONTRIBUENTI.....	12
IMPOSTA SOSTITUTIVA NEL REGIME FORFETARIO: RIDUZIONI E CONDIZIONI.....	13
REGIME ORDINARIO.....	13
LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO	14
PRINCIPIO DI CASSA.....	15
PRINCIPIO DI INERENZA.....	15
DEDUCIBILITÀ CONTRIBUTI PREVIDENZIALI NEL REGIME ORDINARIO	16
CONFRONTO CON IL REGIME FORFETARIO	17
CAPITOLO TRE	19
IRAP	19
OBBLIGHI CONTABILI.....	20
REGIME IRAP DEGLI AVVOCATI CHE ESERCITANO LA PROPRIA ATTIVITÀ IN FORMA ASSOCIATA O SOCIETARIA	20
PROSPETTIVE DI ABROGAZIONE DELL'IRAP	21
CAPITOLO QUATTRO.....	22
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA: PROFILI CIVILISTICI E FISCALI	22
ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SEMPLICI	22
SOCIETÀ TRA AVVOCATI (S.T.A.)	23
AGGREGAZIONE NELLE FORME DELLA S.T.A. E DELLA (CENSURATA) S.T.P.....	24
REDDITI PRODOTTI DALLE S.T.A. E DALLE S.T.P: IMPLICAZIONI FISCALI.....	25
CRITERIO DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO E NON APPLICAZIONE DELLA RITENUTA DI ACCONTO.....	26
ATTIVITÀ TRANSFRONTALIERA DEGLI AVVOCATI ISCRITTI IN ALBI ITALIANI.....	27
CAPITOLO CINQUE	28
CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE	28
L'INTRODUZIONE DELL'ISTITUTO	28
CONDIZIONI SOGGETTIVE E OGGETTIVE	28
L'APPLICAZIONE PRATICA DEL REDDITO CONCORDATO	29
IMPOSTE INTERESSATE	29
REDDITO DI LAVORO AUTONOMO E CPB	29
REDDITO D'IMPRESA E CPB.....	30
IL REDDITO CONCORDATO E LA RILEVANZA AI FINI PREVIDENZIALI.....	32

DECADENZA E CESSAZIONE.....	33
EFFETTI PREMIALI ED EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI	34
CAPITOLO SEI	37
OBBLIGHI PREVIDENZIALI E AVVOCATI DI PAESI UE ED EXTRA UE	37
OBBLIGHI PREVIDENZIALI	37
ISCRIZIONE	37
OBBLIGHI DICHIARATIVI	37
OBBLIGHI CONTRIBUTIVI.....	38
STA OBBLIGO DICHIARATIVO/CONTRIBUTIVO	38
SIMULATORE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI e ONERE RISCATTO.....	39
AVVOCATI DI PAESI UE ED EXTRA UE.....	39
AVVOCATI ESERCENTI LA PROFESSIONE IN AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA	39
AVVOCATI ESERCENTI LA PROFESSIONE OLTRE L'AMBITO EUROPEO	40
CAPITOLO SETTE	41
SPUNTI DI DIRITTO COMPARATO SULLA FISCALITÀ DELL'AVVOCATO	41
FISCALITA' DELL'AVVOCATO IN FRANCIA	41
FISCALITA' DELL'AVVOCATO IN SVIZZERA	42
CONSIDERAZIONI FINALI	44

PREFAZIONE

Avv. Valter Miliati
Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza forense

Il mondo fiscale rappresenta uno degli ambiti più complessi per gli avvocati, obbligati ad aggiornarsi e districarsi tra norme in continua evoluzione e adempimenti burocratici.

Questo vademecum nasce con l'intento di offrire uno strumento chiaro, pratico ed efficace, utile sia per i colleghi più esperti, stante la necessità di adeguare le scelte al mutare delle realtà tributarie, sia per i giovani che devono orientarsi all'inizio del percorso professionale.

Il lavoro si propone di fornire un quadro sintetico e aggiornato delle principali questioni fiscali e previdenziali che riguardano l'attività forense, offrendo indicazioni operative, consigli utili e approfondimenti tematici, grazie anche all'esperienza dei colleghi dell'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi, che quotidianamente affrontano l'articolato complesso normativo di settore.

Numerosi i temi affrontanti: l'apertura della partita IVA, la tenuta dei libri contabili, gli obblighi dichiarativi, la fatturazione elettronica, le incompatibilità professionali e le misure antiriciclaggio. Sezioni specifiche sono dedicate all'analisi dei diversi regimi tributari applicabili agli avvocati che esercitano in forma individuale (con un focus specifico sul regime forfetario e ordinario) e alle implicazioni fiscali delle società tra avvocati (STA).

Non mancano le novità introdotte dalla recente normativa sul concordato preventivo biennale, oltre ad approfondimenti sugli obblighi previdenziali per gli avvocati operanti in ambito UE ed extra-UE, nonché spunti di diritto comparato sulla fiscalità dell'avvocato in Francia e Svizzera.

Particolare attenzione è stata dedicata agli aspetti previdenziali: la corretta gestione dei contributi, la conoscenza delle prestazioni offerte dalla Cassa Forense e le strategie per ottimizzare la posizione previdenziale rappresentano elementi fondamentali per ogni avvocato, che deve affrontare con consapevolezza queste tematiche per garantirsi il proprio futuro.

Buona lettura!

INTRODUZIONE

Avv. Gianni Di Matteo
Presidente Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi

L'Unione Nazionale delle Camere degli avvocati Tributaristi, insieme con la Commissione studi di Cassa forense, sono liete di presentare la Guida alla Fiscalità degli Avvocati, un progetto fortemente voluto e che risponde, per Uncat, a tre motivazioni principali.

La prima è quella di rendere un servizio utile ai colleghi Avvocati.

La fiscalità per gli avvocati può risultare complessa a causa delle diverse norme e obblighi fiscali da seguire. Una guida pratica offre una sintesi chiara e accessibile delle normative fiscali rilevanti, aiutando gli avvocati a comprendere facilmente gli aspetti più importanti senza perdersi in dettagli complicati.

Il valore più significativo risiede forse nel supporto ai colleghi più giovani. I giovani avvocati, appena entrati nel mondo professionale, possono trovarsi in difficoltà con la gestione fiscale. La guida rappresenta un supporto prezioso per facilitare il loro ingresso nella professione e per evitare situazioni di stress finanziario e incertezza.

Il tempo è una risorsa fondamentale per un avvocato, e una guida pratica consente di risparmiare tempo, fornendo tutte le informazioni in un unico documento strutturato. Questo evita la necessità di consultare diverse fonti e permette una gestione più efficiente delle attività fiscali.

Errori nella gestione fiscale possono portare a multe e sanzioni. Una guida pratica aiuta gli avvocati a evitare errori comuni, assicurandosi che tutti gli obblighi fiscali siano adempiuti correttamente e puntualmente.

La seconda ragione attiene alla funzione sociale che la guida pratica può assolvere, in due direzioni.

Innanzitutto Uncat raccoglie e rappresenta quella parte di Avvocatura che ha scelto di esercitare in maniera prevalente ed esclusiva nel diritto tributario.

Abbiamo voluto dunque indirizzare questa competenza verticale, di consulenza e assistenza, a supporto dei colleghi avvocati; e per questo tramite facilitare la comprensione della fiscalità al fine di promuovere educazione fiscale e la più corretta applicazione delle norme fiscali.

L'avvocato consapevole e informato sulla propria fiscalità è più tranquillo e concentrato sui suoi clienti. Questo si traduce in una qualità del servizio migliore, che favorisce un migliore accesso alla giustizia per la collettività

Infine, la Guida risponde – per Uncat – anche ad una motivazione che potremmo definire “politica”, in linea con l'impegno statutario della nostra Associazione specialistica: la promozione di un sistema fiscale equo anche tramite una giustizia tributaria ispirata ai principi costituzionali del “giusto processo”.

L'analisi puntuale del quadro normativo fiscale attuale ha permesso di individuare le zone d'ombra della fiscalità della classe forense, intesa come importante comparto produttivo. Nella Guida si trovano anche suggerimenti e richieste di miglioramento, destinati a Governo e Parlamento.

Chiudo questa breve presentazione con un ringraziamento ai colleghi del Consiglio direttivo di Uncat, sia chi ha contribuito a redigere la guida (Silvia Siccardi, Fabiola Del Torchio, Raffaella D'Anna, Barbara Benazzi, Ida Pansini, Anita Russo, Carlo Romano, Daniele Giacalone, Elio Cocorullo, Angelo Cuva) sia tutti gli altri, che hanno dato un supporto entusiasta all'iniziativa, coinvolgendo nella diffusione della Guida le Camere locali di appartenenza.

Un ringraziamento riconoscente va al Presidente, al Coordinatore della Commissione studi, ai suoi componenti e ai funzionari di Cassa Forense, che hanno accolto con entusiasmo fattivo la proposta iniziale.

La Guida è l'espressione di un lavoro collettivo Uncat-Cassa Forense, di studio e di sintesi, e speriamo veramente che sia utile ai nostri Colleghi. Uncat si impegna ad aggiornarlo, negli anni.

CAPITOLO UNO

ADEMPIMENTI FISCALI SUCCESSIVI ALL'ISCRIZIONE ALL'ALBO AVVOCATI

Avv. Gianni Di Matteo (UNCAT)
in collaborazione con la Commissione Studi Cassa Forense

APERTURA P.IVA E ADEMPIMENTI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI

L'iscrizione all'Albo degli Avvocati è condizione per l'esercizio della professione di Avvocato (art. 2 Legge Professionale N. 247/2012). La permanenza dell'iscrizione all'Albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale (art. 12 L.P.).

L'iscrizione all'Albo impone, nei trenta giorni successivi, l'apertura della P.IVA.

Tale adempimento può essere fatto, indipendentemente dal regime contabile scelto:

- **tramite PEC** specificando nell'oggetto "Dichiarazione di inizio attività". Il modello può essere sottoscritto con firma digitale; nel caso sia sottoscritto con firma autografa, è necessario allegare una copia del documento di identità del soggetto che firma il modello. La richiesta può essere trasmessa ad una qualunque Direzione Provinciale. L'elenco degli indirizzi PEC è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate (ADE). Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite. L'attribuzione della Partita IVA verrà comunicata all'indirizzo PEC che è stato utilizzato per la trasmissione della richiesta.
- **di persona** (o tramite persona muniti di delega) a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate prenotando un appuntamento tramite la funzionalità "Prenota un appuntamento".
- **tramite raccomandata**, allegando la copia di un documento d'identità del dichiarante in corso di validità, da inviare a un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite.
- **in via telematica**, in autonomia o attraverso, compilando il modello AA9/12 con il codice identificativo ATECO n. 69.10.10 (attività degli studi legali), tramite il software messo a disposizione dall'ADE e poi trasmetterlo direttamente tramite il servizio web disponibile nella propria area riservata.

Il modello comprende le indicazioni sui dati personali e fiscali, la PEC, l'indirizzo dello studio professionale e l'opzione del regime fiscale prescelto.

L'iscrizione all'Albo circondariale forense di appartenenza, in base al domicilio professionale (art. 7 LP), comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, ex art. 21 LP:

(...) La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo.

Non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

LA TENUTA DEI LIBRI CONTABILI

Da un punto di vista fiscale l'esercizio della professione forense rientra tra i redditi di lavoro autonomo disciplinati dall'art. 53 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

Le scritture contabili obbligatorie variano a seconda del regime fiscale di applicazione, per la registrazione di tutti i fatti di rilevanza economica.

Il **regime di contabilità ordinaria** con determinazione analitica del reddito fiscale, secondo il

principio di cassa per incassi e pagamenti, impone i seguenti registri:

- dei movimenti finanziari ordinati cronologicamente;
- delle parcelle emesse ai fini IVA;
- delle fatture ricevute ai fini IVA;
- dei beni strumentali con un valore unitario maggiore di euro 516, 46, per i quali è consentito l'ammortamento, cioè la deduzione del costo in più esercizi, annotati in specifico registro. Si tratta di tutti gli acquisti per strumentazioni elettroniche, impianti, autovetture o motocicli e di quelle spese di avviamento dello studio, in particolare:
 - **beni a uso esclusivo dell'attività** → **deducibili al 100%**. Sono beni che vengono usati esclusivamente nell'esercizio di arti e professioni e sono deducibili al 100%, come nel caso di mobili e arredo d'ufficio, dei computer, dei macchinari per l'ufficio e così via.
 - **beni a uso promiscuo:** → **deducibili al 50%**. Sono beni utilizzati sia nell'esercizio di arti e professioni sia per attività personali estranee all'attività.
 - **beni a deducibilità limitata:** → **deducibili in base alle % previste dal legislatore**. Sono beni per cui il legislatore fiscale ha previsto una presunzione di utilizzo promiscuo predeterminata e pertanto hanno una percentuale di deducibilità inferiore rispetto all'intero costo.

L'eventuale **collaborazione di dipendenti** imporrà l'istituzione di un libro unico del lavoro (L. n. 81/08) dove annotare presenze, retribuzioni e dati anagrafici.

Il registro delle somme in deposito da parte della clientela di originaria istituzione è di fatto assorbito dal registro cronologico dei movimenti, in relazione alle variazioni finanziarie del conto bancario dedicato all'attività professionale.

È opportuna una gestione separata dal conto bancario personale per una corretta e immediata ricostruzione reddituale.

Il registro delle somme in deposito previsto dall'art. 3 del DM 31 ottobre 1974 è ancora obbligatorio. Per il professionista in contabilità ordinaria può essere sostituito dal libro delle movimentazioni o dal registro cronologico. Su detto registro vanno annotate le somme riscosse in deposito per spese da sostenere. Entro 60 giorni dovrà essere emessa fattura limitatamente alla somma non spesa e riscossa pertanto a titolo di compenso professionale.

In caso di somme ricevute in **deposito fiduciario dal cliente**, l'avvocato deve sempre farsi dare **istruzioni scritte** sul relativo utilizzo in modo da evitare ambiguità e rischi nella gestione del denaro. Deve invece ritenersi **escluso** l'obbligo (anche deontologico) di **fatturazione** che si riferisce ai soli importi ricevuti a titolo di compenso professionale. Sono i principi ribaditi dal Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Standoli), con la sentenza n. 86 del 9 maggio 2023, che ha accolto parzialmente il ricorso di un legale.

Il **regime contabile forfetario** consente meno adempimenti fiscali, comporta l'obbligo di conservare le parcelle emesse, numerate progressivamente, di corrispondere la marca da bollo di euro 2,00 su quelle superiori ad Euro 77,47 e di presentare la dichiarazione annuale dei redditi. L'applicazione del regime forfetario esclude l'applicazione dell'IVA e la detrazione della medesima sugli acquisti e costi sostenuti. I compensi non sono soggetti a ritenuta d'acconto.

Il regime fiscale è riservato sia ai soggetti che iniziano l'attività che a quelli che la proseguono, rispettando determinate condizioni esaminate nella successiva sezione dedicata, con esonero dalle comunicazioni, cui è onerato chi si trova nel regime ordinario. Sono inoltre previsti ulteriori vantaggi per i soggetti che iniziano una nuova attività, con applicazione di un'imposta sostitutiva agevolata.

OBBLIGHI DICHIARATIVI E COMUNICAZIONI FISCALI

La dichiarazione dei redditi si presenta annualmente compilando il Modello Redditi Persone Fisco (per i titolari di posizione professionale individuale), in scadenza dal 15 aprile al

31.10.2025 per il periodo d'imposta 2024.

In caso di redditi conseguiti in forma associata, la tipologia reddituale rientra tra i c.d. redditi di partecipazione (art. 5 TUIR), con attribuzione della relativa quota di spettanza (quadro RH).

Il pagamento e la dichiarazione ai fini contributivi e previdenziali, avrà come riferimento i compensi ed il volume di affari, indicati nel Modello Redditi. La dichiarazione IVA annuale deve essere presentata tra il 1 febbraio e il 30 aprile dell'anno successivo, esclusivamente in via telematica da parte dei soggetti obbligati (ne sono esclusi i soggetti in regime fiscale forfetario che non addebitano per l'appunto l'imposta, né la detraggono, in quanto esclusi dalla liquidazione e dal versamento).

Novità fatturazione elettronica

L'attribuzione del codice univoco del sistema di interscambio (SDI) da indicare ai fornitori è stato esteso anche ai contribuenti forfettari dal mese di gennaio 2024, per la conservazione elettronica dei documenti fiscali.

È dedicata una sezione interna al Modello Redditi ai soggetti forfettari per gli obblighi informativi delle spese (quadro RS), ancorché le medesime non confluiscono sulla determinazione del reddito fiscale.

I fenomeni di aggregazione in società, come le Società tra Avvocati (S.T.A), sono sottoposti all'obbligo della dichiarazione IRES, IVA ed IRAP con possibilità di applicazione della tassazione per trasparenza, in base alla quale i redditi della società non sono assoggettati a tassazione a livello societario. Questi, infatti, **sono attribuiti pro quota ai soci e tassati a livello personale** nella dichiarazione dei redditi di questi ultimi.

LE INCOMPATIBILITA' PREVISTE DALLA LEGGE PROFESSIONALE FORENSE

L'art. 18 della Legge Professionale N. 247/2012 individua il regime delle incompatibilità, consentendo tuttavia l'iscrizione in altri albi professionali ed escludendo qualsivoglia attività di natura commerciale, svolta anche indirettamente.

Il conflitto di interessi è una condizione giuridica, quando si ravvisa un contrasto che può incidere con l'imparzialità richiesta dalla responsabilità professionale. La conservazione dello stato di indipendenza o da condizionamenti è espressione del corretto comportamento professionale.

L'avvocato può esercitare come revisore contabile, conseguendo l'abilitazione a tale attività, essendo a conoscenza di discipline giuridico-economiche, con un accesso semplificato. Le nuove frontiere in materia di pianificazione e strategia fiscale impongono un ruolo nell'attività di consulenza legale e di "compliance", di ricerca dei rischi e delle soluzioni alternative.

Art. 18 L. 247/2012

La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro;

b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di Consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;

d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

IL MONITORAGGIO E L'ANTIRICICLAGGIO

L'evoluzione della materia si fonda sul decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 che recepisce la V direttiva europea 2005/60/CE che impone un complesso di norme e di controlli, adeguati alle procedure di contrasto al riciclaggio ed alle operazioni c.d. sospette, o di

finanziamento del terrorismo.

Le misure previste sono proporzionate al rischio del potenziale cliente, per l'Avvocato secondo le Regole Tecniche approvate il 20/9/2019 dal Consiglio Nazionale Forense (<https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/644108/Regole+tecniche.pdf/7aba2d29-22a2-4db4-95ea-bc2d06734299?t=1569249587000>), quanto a:

- Trasferimento diritti reali o attività economiche
- Gestione strumenti finanziari o altri beni
- Gestione operatività depositi
- Organizzazione apporti economici
- Amministrazione, costituzione e gestione di società, enti, trust o analoghi soggetti giuridici

Procedure

- Identificazione del cliente e adeguata verifica
- Individuazione del profilo di rischio
- Monitoraggio del trasferimento per contanti (soglia superiore a euro 15.000,00)
- Criteri soggettivi e oggettivi del potenziale rischio, rispetto alle operazioni ed alle riserve economiche impiegate.

CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

L'Avvocato effettua una corretta conservazione quando i dati e le informazioni conservano nel tempo le caratteristiche di integrità, leggibilità e reperibilità.

I documenti, i dati e le informazioni acquisite devono essere conservati dopo la cessazione del rapporto professionale, indistintamente dal sistema adottato in forma cartacea o informatica.

FATTURE

Quanto alle fatture, il termine è di dieci anni dalla registrazione. Tale obbligo è anzitutto previsto dall'art. 2220 c.c. (che però si riferisce alle imprese commerciali e non alle professioni intellettuali) e dall'art. 22 del D.P.R. n. 600/1973, che disciplina espressamente (anche) le professioni intellettuali (art. 19).

DOCUMENTI

L'obbligo di conservazione dura tre anni dalla definizione della pratica.

Art. 2961 c.c.: "*I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate*"). Decorso quel termine, l'avvocato potrà legittimamente respingere la richiesta di restituzione documenti che gli venisse ad esempio rivolta dal cliente. Il termine si ricollega a quello della prescrizione presuntiva triennale di cui all'art. 2956 c.c.

Evidenziando che il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale è quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c. trattandosi di obbligazione contrattuale.

Codice Deontologico

Art. 33 – Restituzione di documenti

1. *L'avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l'espletamento dell'incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice.*

2. *L'avvocato non deve subordinare la restituzione della documentazione al pagamento del proprio compenso.*

3. *L'avvocato può estrarre e conservare copia di tale documentazione, anche senza il consenso del cliente e della parte assistita.*

4. *La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della censura*

CAPITOLO DUE

REGIME TRIBUTARIO DELL'AVVOCATO CHE ESERCITA IN FORMA INDIVIDUALE

Avv. Ida Maria Pansini – Avv. Fabiola Del Torchio – Avv. Elio Cocorullo (UNCAT)
in collaborazione con la Commissione Studi Cassa Forense

REGIME FORFETARIO

DEFINIZIONE ED EVOLUZIONE NORMATIVA

Il regime forfetario, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014) e successivamente modificato dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), prevede importanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili, consentendo di determinare il reddito in maniera "forfetaria".

Rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e che contestualmente non incorrano in una delle cause di esclusione.

Non è prevista una scadenza legata al numero di anni od al raggiungimento di una particolare età anagrafica.

Come si determina il reddito

In base all'art. 1, comma 64, Legge n. 190/2014, i contribuenti forfetari determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività, cioè il valore percentuale che definisce su quale parte dei redditi si pagheranno le imposte, indicato dalla legge sulla base del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Per gli avvocati ed altri liberi professionisti il coefficiente di redditività è pari al 78%. Sul reddito imponibile così determinato si applica un'imposta fissa del 15%, che è sostitutiva dell'imposta dei redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP.

Per i contribuenti forfetari *start up* (rientranti nel c.d. "regime di novità"), l'aliquota di imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 5% per i primi cinque anni di attività.

Quindi il reddito deriva dalla applicazione ai ricavi/compensi di un coefficiente di redditività forfetizzato.

Novità

La nuova legge sulla tassazione dei redditi, il **D. Lgs. 192/2024 (Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF - IRES))**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024 e in vigore dal 21 dicembre 2024, all'art. 5 ha disposto la revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 54 TUIR e ha cambiato le regole per i lavoratori autonomi.

Dal 1° gennaio 2025 i rimborsi per le spese di lavoro che vengono addebitati al cliente non fanno più parte del reddito da tassare. La novità interessa anche i professionisti che si avvalgono del regime forfetario.

A partire dal 1° gennaio 2025, quindi, le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico **e addebitate analiticamente in capo al committente** non concorreranno più a formare il reddito, così come non vi concorrerà il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio dell'attività e per i servizi a essi connessi.

Tale principio si estende anche ai contribuenti in regime forfetario in virtù dell'equiparazione, a fini fiscali, tra il regime ordinario e quello forfetario in tema di rimborsi, come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 58/E del 2001 e n. 5/E del 2021.

Questa recente modifica legislativa risolve la precedente incongruenza che impediva la deducibilità dei costi costituiti dai rimborsi spese, con un evidente alleggerimento del carico fiscale.

La **Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2023)** è intervenuta apportando ulteriori modifiche alla disciplina del regime forfetario, elevando la soglia di ricavi/compensi da 65.000 a 85.000 euro e inserendo anche la speciale clausola che prevede che il regime agevolato cessi di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti siano superiori a 100.000 euro. L'**Agenzia delle Entrate (cfr. Circolare 32/E del 5 dicembre 2023)** ha chiarito le regole di ingresso, permanenza e fuoriuscita dal predetto regime forfetario e ha fornito indicazioni circa il corretto comportamento da tenere in caso di passaggi di regime.

Dal mese di gennaio 2024, infine, è stato previsto **l'obbligo generalizzato della fatturazione elettronica** per tutti i contribuenti forfetari, anche per coloro che hanno ricavi pari a 25.000 euro, che, invece, in precedenza, potevano ancora emettere fattura cartacea.

IVA – ISA e Ritenuta d'Acconto

I ricavi/compensi dei contribuenti forfetari sono quindi esenti dalla applicazione IVA e, secondo l'articolo 1, comma 67, Legge n. 190/2014, non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta, per quanto deve risultare da apposita dichiarazione in fattura.

Sono inoltre esclusi dalla applicazione degli ISA – indici sintetici di affidabilità.

Requisiti di accesso e cause ostative

Il regime forfetario rappresenta il regime naturale per le persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché nell'anno precedente abbiano congiuntamente:

- conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori al limite normativamente previsto, da ultimo stabilito nella misura di 85.000 euro dalla disposizione in commento;
- sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto.
- L'applicazione del regime forfetario è rivolta sia ai soggetti che già svolgono un'attività sia a coloro che ne intraprendono una nuova.

Preclusioni

L'accesso al regime forfetario è precluso ai soggetti che, iniziando una nuova attività, sappiano già di percepire nell'anno somme superiori alla soglia, non potendo questi effettuare la comunicazione di cui al comma 56 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2015.

L'accesso al regime agevolato in esame è in ogni caso precluso ai soggetti che:

- si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- non sono residenti nel territorio dello Stato, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati UE o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che garantisca un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente realizzato;
- effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- contemporaneamente all'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni, partecipano a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte in via individuale;
- esercitano in prevalenza la loro attività nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti lavorativi o erano intercorsi rapporti lavorativi nei due precedenti periodi

d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

- nell'anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati (es. i pensionati attivi) di importo superiore a euro 35.000, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente sia cessato nell'anno precedente.

Il venir meno di uno dei requisiti richiesti per accedere al regime forfetario od il sopraggiungere di una delle predette cause ostative in corso d'anno determina la fuoriuscita dal regime a partire dall'anno successivo.

Deducibilità Contributi Previdenziali nel regime forfetario

Concorrono alla determinazione del reddito imponibile, con il principio di cassa, i contributi previdenziali **obbligatoriosi** (soggettivo e di maternità) versati a Cassa Forense, che quindi costituiscono un componente negativo del reddito di lavoro autonomo (in pratica, i contributi previdenziali sono deducibili direttamente dal reddito professionale).

Oltre ai contributi previdenziali obbligatori non è deducibile dal reddito professionale forfetario alcun tipo di costo o spesa, inclusi quelli per l'acquisto dei beni strumentali.

Un problema che può investire l'Avvocato o il Praticante iscritto a CF in regime forfetario è il caso in cui questi, a prescindere dal motivo, abbia versato un ammontare di contributi previdenziali obbligatori superiore al reddito complessivo. In questo caso l'eccedenza sarà deducibile dal reddito complessivo ai fini IRPEF ai sensi dell'articolo 10 del TUIR.

Medesima sorte spetta ai **CONTRIBUTI PREVIDENZIALI VERSATI VOLONTARIAMENTE** per

- **RETRODATAZIONE**
- **RISCATTO DEGLI ANNI DI LAUREA - DI LEVA - DI PRATICANTATO**
- **RICONGIUNZIONE**
- **MODULARE VOLONTARIA** che, dal 1° gennaio 2025, con l'entrata in vigore del **nuovo Regolamento Unico della Previdenza**, prevede l'aumento dell'aliquota da destinare alla quota volontaria della pensione che l'iscritto può opzionare in sede di compilazione del Mod. 5:

Reg. Unico Art. 33 Contributo soggettivo modulare volontario

1. *Gli iscritti possono versare, in via volontaria ed eventuale, una ulteriore contribuzione dall'1% al 20% del reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF sino al tetto reddituale di cui al precedente art. 30, comma 1, lett. a) destinata al montante individuale nominale su cui si calcola la quota modulare del trattamento pensionistico.*

2. *I pensionati, con la sola eccezione dei pensionati di invalidità, sono esclusi dai versamenti di cui al presente articolo.*

Pertanto, se il contribuente forfetario percepisce anche altre forme reddituali, come redditi da lavoro dipendente compatibili con la Professione forense, o redditi di fabbricati, o, in generale, un qualsiasi reddito soggetto a IRPEF che non ricada sotto una diversa imposta sostitutiva, sia le eccedenze di versamento che i **contributi previdenziali volontari** potranno essere dedotti dal reddito complessivo.

Se invece il contribuente sarà percettore del solo reddito professionale forfetario queste deduzioni saranno perse. Del pari per le forme previdenziali integrative.

FATTURAZIONE ELETTRONICA 2024: OBBLIGHI PER GLI AVVOCATI CONTRIBUENTI

Dal 1° gennaio 2024, tutti i contribuenti forfetari, indipendentemente dai ricavi o compensi conseguiti nell'anno precedente, sono obbligati ad emettere fatture elettroniche.

Le regole fiscali sull'IVA non cambiano: i forfetari non addebitano l'IVA in fattura ai clienti, non la detraggono sugli acquisti e non liquidano l'imposta, né la versano, dovranno semplicemente dotarsi di un applicativo che permetta di emettere, consegnare e conservare le fatture

elettroniche.

Devono anche aderire alla conservazione elettronica, disponibile per entrambe le opzioni, richiedendo anche l'attribuzione del codice univoco del Sistema di Interscambio (SDI), da indicare ai fornitori.

Qualora la fattura sia emessa per un importo superiore ad € 77,47 è necessario apporre la marca da bollo da € 2,00.

Sarà comunque possibile utilizzare l'apposita sezione Fatture e Corrispettivi del sito dell'Agenzia delle Entrate (AdE).

Il portale AdE permette di usufruire in modo gratuito di una serie di servizi tra cui:

- la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche (verso PA e verso clienti privati);
- trasmissione dei dati delle fatture (emesse e ricevute) all'Agenzia delle Entrate;
- memorizzazione trasmissione i dati dei corrispettivi;
- censire e attivare i dispositivi, ottenere i certificati da inserire negli stessi, per la memorizzazione e trasmissione telematica sicura dei dati dei corrispettivi.

Allo stato, pertanto, gli avvocati contribuenti forfetari che non hanno ancora provveduto devono attivarsi per l'emissione della e-fattura con un provider, oppure iscrivendosi nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate.

Devono anche aderire alla conservazione elettronica, disponibile per entrambe le opzioni, richiedendo anche l'attribuzione del codice univoco del Sistema di Interscambio (SDI), da indicare ai fornitori. L'accesso ai servizi di fatturazione elettronica è consentito, per conto del contribuente, anche dai soggetti da questi delegati. In base a quanto previsto da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (*cfr.* n.373040/2023), il conferimento di una delega ad un professionista terzo (commercialista/consulente del lavoro/tributarista) per l'accesso ai servizi di fatturazione elettronica da parte dei contribuenti in regime forfetario o di vantaggio risulta essere stato notevolmente semplificato rispetto al passato.

IMPOSTA SOSTITUTIVA NEL REGIME FORFETARIO: RIDUZIONI E CONDIZIONI

Quadro RS: Dichiarazione Redditi e Novità

Con l'avvento della fatturazione elettronica si deve considerare la piena tracciabilità delle operazioni attive e di quelle passive anche ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, che segue sempre il principio di cassa, anche se con calcolo della imposta sostitutiva su un imponibile pari al 78% del fatturato incassato.

In particolare, la **compilazione di una sezione del quadro RS del modello Redditi PF 2024, specificatamente dedicata ai contribuenti in regime forfetario**, denominata "**Regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni - Obblighi informativi**" è obbligatoria.

Attraverso questa sezione, **il contribuente forfetario trasmette alcune informazioni** inerenti alla propria attività, **che non influiscono sul reddito imponibile**, ma che richiedono attenzione nella redazione.

I contribuenti forfetari sono obbligati all'indicazione di alcune informazioni nel prospetto del quadro RS del modello Redditi PF, che variano a seconda dell'attività svolta.

In particolare, **gli esercenti attività di lavoro autonomo devono indicare nel rigo RS381** le spese sostenute nell'anno per i servizi telefonici, per i consumi di energia elettrica nonché quelle sostenute per i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

REGIME ORDINARIO

I soggetti che non soddisfano i requisiti previsti per l'accesso o la permanenza nel regime forfetario, o anche coloro che, pur avendone il diritto, decidono di non utilizzare tale regime ma di optare per la determinazione ordinaria del reddito sono tenuti agli obblighi di

- compilazione e trasmissione tramite il Sistema di Interscambio (SDI) delle parcelle con assoggettamento ad IVA
- registrazione delle parcelle emesse e delle fatture d'acquisto sulle apposite scritture contabili
- presentazione trimestrale (o mensile) delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) ed annualmente della dichiarazione IVA.

LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Norma di riferimento per la determinazione del reddito di lavoro autonomo – fino al 31 dicembre 2024 - era l'articolo 54 del D. Lgs. 917/1986, oggi sensibilmente novellato dall'articolo 5 del D.Lgs.192/2024, che ha introdotto anche i nuovi articoli da 54 *bis* a 54 *septies*.

Il principio generale della **determinazione analitica** del reddito, che prevede la sottrazione dei costi sostenuti per svolgere l'attività - secondo il principio di inerenza - dai compensi percepiti, è rimasto invariato, ma il nuovo articolo 54 cit. prevede oggi un **criterio di onnicomprensività** riferendosi, nella determinazione del reddito, non più ai compensi percepiti ma, più genericamente, a tutte le somme ed i valori a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta.

Concorrono alla determinazione del reddito anche le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso dei beni strumentali, od alla loro destinazione al consumo personale per finalità estranee alla professione (articolo 54 *bis* cit.), così come, in modo negativo, le minusvalenze realizzate a seguito della cessione dei medesimi beni (articolo 54 *quater* cit.)

I compensi sono considerati al netto della quota dei contributi previdenziali e assistenziali (CPA) stabiliti dalla legge ed addebitati a titolo di rivalsa in capo al cliente, attualmente in misura pari al 4%.

Particolare attenzione va riservata al trattamento dei **rimborsi delle spese** sostenute dal professionista ed addebitate al cliente.

Continuano a non essere considerati compensi i rimborsi delle spese e delle anticipazioni sostenute in nome e per conto del cliente, che, di conseguenza non concorrono a formare la base imponibile nemmeno ai fini previdenziali, e si considerano escluse da IVA ex articolo 15 del DPR 633 (si pensi, ad esempio, ai Contributi Unificati anticipati in nome del cliente), mentre una importante novità è stata introdotta dalla lettera b) comma 2 del novellato articolo 54, per il **rimborso delle spese sostenute dal professionista per l'esecuzione di un incarico ed addebitate analiticamente in capo al cliente.**

In queste ipotesi – si pensi, ad esempio alle spese per viaggi o trasferte – la precedente disciplina in vigore fino al 31.12.2024 prevedeva che il riaddebito analitico effettuato dal cliente costituisse una componente positiva del reddito (assoggettata, come tale, all'applicazione della ritenuta d'acconto) mentre l'importo documentato dalla fattura o dalla ricevuta intestata al professionista veniva iscritto tra i costi, azzerando, di fatto, la rilevanza reddituale del rimborso.

Dal 2025, invece, detti rimborsi analitici non costituiscono più reddito per il professionista, venendo di conseguenza meno l'obbligo di operare la ritenuta d'acconto; **all'irrelevanza, ai fini reddituali del riaddebito delle spese conseguente, ovviamente, la corrispondente indeducibilità della spesa sostenuta e rimborsata** poiché, in caso contrario, si realizzerebbe un illegittimo guadagno per il professionista.

Sempre in tema di costi riaddebitati, un'altra novità espressamente prevista dalla novella del 2024 (lettera c comma 2 articolo 54), riguarda le spese sostenute per l'uso degli immobili utilizzati per la professione: si pensi al caso, tipico, di un avvocato unica parte del contratto di affitto dello studio condiviso con altri colleghi che concorrono alla spesa.

In precedenza gli importi riaddebitati ai colleghi per la loro quota erano considerati reddito, azzerato dalla deducibilità totale di quanto pagato come canone di locazione: dall'anno 2025 i riaddebiti della quota del canone sono considerati esclusi dal reddito e, di conseguenza, anche la spesa interamente sopportata dal titolare del contratto sarà soggetta a deducibilità parziale.

Il risultato finale, ossia l'irrilevanza ai fini della determinazione della base imponibile delle spese sostenute dal professionista e rimborsate dal cliente, non cambia tra il vecchio ed il nuovo ordinamento anche se – ci pare – il nuovo regime potrebbe comportare delle importanti difficoltà contabili e di gestione amministrativa.

PRINCIPIO DI CASSA

Come anticipato l'articolo 54 del D. Lgs. 917/1986 si riferisce ai **compensi percepiti** ed alle **spese sostenute** nel periodo d'imposta, in piena applicazione del cosiddetto **principio di cassa**, sicuramente di agevole applicazione ma che può procurare anche ingiustificati aggravii di imposizione ogni qualvolta si riscontrino sfasature pluriannuali tra il momento dell'incasso del compenso e quello – precedente – di pagamento di tutte le spese sostenute dal professionista per svolgere quel determinato incarico.

Trattandosi di determinazione annuale del reddito, è necessario porre attenzione agli incassi ed ai pagamenti effettuati in prossimità della fine dell'anno solare, al fine della corretta attribuzione della componente ad un esercizio od a quello successivo. In linea di massima, è necessario il riferimento alla data in cui il professionista acquista (o perde) la facoltà di utilizzare liberamente gli importi in questione: così, ad esempio, in caso di pagamento effettuato tramite bonifico bancario rileva la data dell'accredito della somma sul conto corrente, non rilevando invece la data dell'ordine del bonifico né la cosiddetta data valuta.

Per consolidata prassi, nel caso in cui il pagamento di una spesa venga effettuato con carte di credito o di debito, assume rilevanza il momento in cui è stata utilizzata la carta e non quello, successivo, in cui avviene l'addebito sul conto corrente del titolare della stessa.

L'applicazione del principio di cui sopra ha creato non pochi problemi di allineamento tra la posizione del committente tenuto a considerare la spesa per il professionista sostenuta nell'anno di disposizione del bonifico e quella del professionista che invece imputava a reddito la medesima somma nell'anno successivo: con l'entrata in vigore della riforma sopra ricordata il problema non si ripresenterà, perché il professionista dovrà considerare realizzato il compenso nel periodo di imposta in cui sussiste l'obbligo per il committente di effettuare la ritenuta a titolo di acconto e quindi, di fatto, nel momento dell'ordine del bonifico (nuovo comma 1 articolo 54 cit.).

Il principio generale di cui sopra non viene applicato nella imputazione di determinate spese per le quali si procede applicando il principio – tipico della determinazione del reddito di impresa – di **competenza**. Si tratta della deducibilità per quote di ammortamento, per canoni di locazione finanziaria di beni strumentali e per le quote delle indennità di quiescenza dei dipendenti.

PRINCIPIO DI INERENZA

L'articolo 54 del D. Lgs. 917/1986, come sopra ricordato, si riferisce genericamente alle spese sostenute, senza alcun riferimento espresso al **principio di inerenza**, descritto invece dall'articolo 109 del D. Lgs. 917/1986 in relazione al reddito di impresa, ma è fuori di dubbio che tale principio sia da riferire anche alla determinazione del reddito del professionista.

In particolare, l'articolo 109 prevede che un costo possa essere dedotto **“se e nella misura in cui”** si riferisce all'attività da cui deriva il ricavo: il principio è necessariamente generico e la sua interpretazione si è progressivamente ampliata, arrivando a considerare inerenti - e dunque

deducibili – non soltanto le **spese indispensabili o necessarie**, ma **anche quelle** ritenute **utili** dal professionista, con una valutazione che dovrebbe tendenzialmente essere insindacabile da parte della PA.

Così, per l'avvocato, saranno certamente considerate inerenti - ad esempio - le spese relative alla locazione dello studio, all'acquisto dei beni strumentali indispensabili quali almeno un computer, l'abbonamento a riviste giuridiche o banche dati, cancelleria, utenze telefoniche e quant'altro: l'inerenza, in questi casi, è riferita più all'attività in generale che non al singolo e particolare compenso.

Oltre alle ipotesi di costi necessari per l'attività, certamente inerenti, abbiamo un'altra serie di costi individuati come **potenzialmente propedeutici** rispetto ad un compenso che tuttavia non necessariamente dovrà essere conseguito per confermare *ex post* l'inerenza del costo stesso: si pensi, ad esempio, alle spese sostenute per viaggi e riunioni con potenziali clienti da cui poi il professionista non riceve alcun mandato.

L'inerenza di un costo, dunque, deve essere valutata in relazione alle attività tipiche della professione, indipendentemente dai risultati raggiunti, mentre il raggiungimento dello scopo, al contrario, potrebbe essere utilizzato per confermare la deducibilità di un costo apparentemente non inerente, ma che *ex post*, si dimostra essere sfociato in un incremento delle attività e dei compensi dello studio.

In relazione al professionista possiamo allora definire l'inerenza in senso negativo, al fine **di escludere la deducibilità per i costi estranei all'attività ma destinati al consumo od all'interesse personale dell'avvocato**.

Così, ad esempio, se è possibile sostenere l'inerenza del costo di una cena con colleghi o potenziali clienti, non altrettanto può dirsi per il medesimo costo relativo però ad una cena tenutasi in località di villeggiatura con la famiglia.

Secondo la prassi della PA, una spesa per poter essere deducibile deve rispettare anche il principio di **congruità**, che prevede una valutazione relativa non solo alla tipologia della spesa ma anche al suo ammontare. La valutazione, evidentemente, rischia di scontrarsi con la libertà di gestione del professionista: il carattere eccessivo o sproporzionato della spesa rispetto al tipo di attività dovrebbe essere utilizzato – eventualmente – come sintomo di un possibile abuso da parte del professionista, ma non per negare *tout court* la deducibilità della componente passiva. Come ricordato, la legge esclude – come principio generale – la deducibilità dei costi destinati all'interesse personale del professionista; il legislatore ha individuato espressamente delle ipotesi di costi che vengono comunque considerati **ad uso promiscuo**, prevedendo la loro deducibilità solo parziale.

Così, ad esempio, per l'acquisto ed utilizzo di autovetture, di telefoni cellulari, di spese per ristoranti od alberghi la deducibilità è parziale secondo le percentuali indicate dalla norma (articolo 54 *quinquies* n.3 cit.), mentre altre spese sono considerate interamente indeducibili, come ad esempio i compensi per l'attività di lavoro prestata dal coniuge o dagli ascendenti o, per altre ancora, sono indicati dei limiti massimi di spesa, come nel caso delle spese di aggiornamento, deducibili fino ad un massimo di 10.000,00 euro per iscrizione a master, convegni e congressi, compresi i costi di viaggio ed alloggio (articolo 54 *septies* n.3 cit.).

DEDUCIBILITÀ CONTRIBUTI PREVIDENZIALI NEL REGIME ORDINARIO

I contributi versati dal professionista alla Cassa Forense sono fiscalmente deducibili. In particolare, come previsto dall'articolo 10, comma 1, lett. e), TUIR, sono deducibili

"i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi".

Pertanto, l'iscritto a Cassa Forense può dedurre dal reddito professionale i seguenti contributi previdenziali effettivamente versati nel corso del periodo d'imposta:

- **CONTRIBUTO SOGGETTIVO**, calcolato in percentuale sul reddito netto professionale dichiarato ai fini IRPEF;
- **CONTRIBUTO DI MATERNITÀ**
- **CONTRIBUTI VOLONTARI**, versati con riferimento alla retrodatazione, riscatto degli anni di laurea/di leva, ricongiunzione e, come sopra ricordato, per
- **MODULARE VOLONTARIA** che, dal 1° gennaio 2025, con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento Unico della Previdenza ha disposto l' aumento dell'aliquota da destinare alla quota volontaria della pensione e che l' iscritto può opzionare in sede di compilazione del Mod. 5

Art. 33 Contributo soggettivo modulare volontario

1. *Gli iscritti possono versare, in via volontaria ed eventuale, una ulteriore contribuzione dall'1% al 20% del reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF sino al tetto reddituale di cui al precedente art. 30, comma 1, lett. a) destinata al montante individuale nominale su cui si calcola la quota modulare del trattamento pensionistico.*

2. *I pensionati, con la sola eccezione dei pensionati di invalidità, sono esclusi dai versamenti di cui al presente articolo.*

La deducibilità della contribuzione previdenziale volontaria corrisposta a Cassa Forense, sino ad un massimo del 20%, è soggetta al limite del proprio reddito professionale e, comunque, entro il tetto reddituale che si rivaluta annualmente (per il 2025 € 130.000,00), a differenza della previdenza integrativa che può essere dedotta per l'importo massimo di euro 5.164,57 all'anno.

Il **CONTRIBUTO INTEGRATIVO (4%)**, invece, non è deducibile in quanto non risulta effettivamente a carico del professionista. Tale onere, infatti, è addebitato in fattura al Cliente e deve essere versato dal Professionista alla Cassa privata di appartenenza e non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF del professionista stesso.

Fa eccezione il caso in cui il Professionista è obbligato a versare il **contributo integrativo minimo**, ma non raggiunge un fatturato annuale sufficiente a "coprire" quel contributo minimo obbligatorio. Considerato che il contributo integrativo, versato dal Cliente, non contribuisce a formare il reddito professionale, **in questi casi il contributo integrativo obbligatorio è deducibile limitatamente alla quota effettivamente rimasta a carico del Professionista.** (ved. l'interpello all'Agenzia delle Entrate n. 954-25/2017).

Non sono invece deducibili le somme per sanzioni e interessi moratori comminati per omissioni inerenti i contributi previdenziali dovuti obbligatoriamente (Risoluzione 28/04/2009, n. 114/E).

CONFRONTO CON IL REGIME FORFETARIO

In sintesi, mentre il reddito dell'avvocato che ha optato per il regime forfetario è determinato in misura pari al 78% del totale dei compensi, il reddito in caso di scelta per il regime ordinario è pari alla differenza tra i compensi ed i costi sostenuti.

È di chiara evidenza che il regime ordinario potrà risultare favorevole solo in presenza di costi elevati e certamente superiori al 22% dei compensi annuali. La valutazione della convenienza del regime ordinario deve tener conto anche di un altro importante aspetto.

Mentre al reddito determinato forfetariamente viene applicata un'imposta sostitutiva (pari al 5% od al 15%) il reddito netto determinato analiticamente andrà a sommarsi alle altre tipologie di reddito (fabbricati, capitale ecc.) confluendo nella formazione del reddito totale annuo lordo riferibile alla persona fisica, cui saranno applicate le aliquote IRPEF, progressive e per scaglioni.

A differenza dell'imposta sostitutiva che non prevede alcuna decurtazione, nella determinazione dell'IRPEF da pagare, si potrà tener conto di **oneri deducibili** (es. contributi colf, assegno al coniuge separato, ecc.) e delle **detrazioni per oneri** (es. spese mediche, spese scolastiche, mutuo legato alla prima casa, ristrutturazioni straordinarie, ecc.): anche in questo caso la

presenza di notevoli oneri potrebbe rendere più o meno conveniente la scelta di un regime rispetto all'altro.

Altro aspetto da valutare nella scelta del regime fiscale è legato alla mancata applicazione dell'IVA ai compensi del professionista forfetario. In caso di attività prestata prevalentemente nei confronti di soggetti privati, per i quali l'IVA rappresenta un costo, la mancata applicazione dell'imposta può rendere maggiormente competitivo il professionista sul mercato, mentre irrilevante sarà la scelta per il professionista che opera con imprese o altri professionisti per i quali l'IVA è, tipicamente, imposta neutra.

CAPITOLO TRE

IRAP

Avv. Raffaella D'Anna e Avv. Anita Russo (UNCAT)
in collaborazione con la Commissione Studi Cassa Forense

L' **IRAP**, disciplinata dal D. Lgs. n. 446/97, è una imposta proporzionale sul **valore della produzione netta** che viene assolta, annualmente, con aliquota variabile per ciascuna regione dove insiste lo Studio professionale.

Fino al 31 dicembre 2022 gli Avvocati titolari di Partita Iva individuale sono soggetti all'imposizione IRAP, salvo che:

- non abbiano aderito al **regime forfetario** o a quello **di vantaggio**;
- pur essendo in regime ordinario, dimostrino (l'onere della prova ricade sul contribuente) **l'assenza di un'attività autonomamente organizzata**. In altre parole, gli avvocati titolari di Partita IVA individuale in regime ordinario non sono soggetti IRAP quando i mezzi personali e strumentali di cui si avvalgono costituiscono un mero ausilio della propria attività personale.

La verifica dell'assenza di autonoma organizzazione dell'attività di avvocato che esercita l'attività in forma individuale, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce una questione di mero fatto e deve, quindi, essere effettuata con una valutazione del caso concreto. Va considerato che la materia è in continua evoluzione per cui è opportuno effettuare sempre una verifica delle posizioni giurisprudenziali dominanti.

Al riguardo si segnalano gli attuali orientamenti.

La **Corte Costituzionale** è intervenuta nella materia con la **sentenza 21 maggio 2001**, n. 156, dichiarando che l'imposta non è applicabile ai professionisti che esercitino la propria attività in assenza di elementi di organizzazione. La Corte precisa che *"mentre l'elemento organizzativo è connotato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitudine, nel senso che è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o di lavoro altrui"*. Su questo presupposto, la Corte afferma che *"l'attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione risulterà mancante il presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive, con la conseguente inapplicabilità dell'imposta stessa"*.

La **Corte di Cassazione**, con orientamento ormai consolidato sin dal 2007, da canto suo, ha chiarito, che, nel caso di attività professionale, l'Irap coinvolge una capacità produttiva impersonale ed aggiuntiva rispetto a quella propria del professionista (determinata dalla sua cultura e preparazione professionale) e colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa esterna cioè da un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al *know-how* del professionista (dal lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e dal grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forme di finanziamento diretto ed indiretto).

Il principio desumibile dalla Giurisprudenza della Suprema Corte (Cass., Sez. Un., 102016, n. 9451) è che *"il requisito organizzativo rilevante, sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dell'organizzazione e quindi non sia inserito in strutture organizzative riferibili alla responsabilità altrui, eserciti l'attività di lavoro autonomo con l'impiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività auto organizzata per il solo lavoro personale, oppure si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui"*.

La Corte ha pertanto escluso l'applicazione dell'imposta ai *"piccoli professionisti"* in quanto

“l'imposta non risulta applicabile ove in concreto i mezzi personali e materiali di cui si sia avvalso il contribuente costituiscano un mero ausilio della sua attività personale”.

Con specifico riguardo all'Avvocato, la Giurisprudenza della Corte ha chiarito che: la locazione di uno studio, l'utilizzazione di *software* per il collegamento ad una banca dati, la formazione di un archivio, non costituiscono elementi in sé idonei a configurare la sussistenza dei presupposti impositivi, poiché detti elementi, quali che siano il loro valore o le loro caratteristiche, rientrano nelle attrezzature usuali, o che dovrebbero essere usuali, per il suddetto professionista (Cass. civ., Sez. VI, 1212/2019, n. 32510; Cass. civ., Sez. V, 26/09/2018, n. 22969; Cass. civ., 28706/2017; Cass. civ., Sez. V, 28/06/2017 n. 16072; Cass. civ., Sez. VI, 28/12/2012, n. 24117; Cass. civ., Sez. V, 13/06/2012, n. 9692; Cass. civ., Sez. VI, 24 /07/2012, n. 13048).

Di recente la Corte di Cassazione (ordinanza 10/09/ 2023, n. 23274) ha anche escluso il requisito dell'autonoma organizzazione per un avvocato, nonostante la titolarità di un secondo studio legale (stante un impiego *“assai limitato”* dello stesso) e nonostante si avvalesse della collaborazione di un altro collega (in ragione dell'ammontare della relativa spesa, in rapporto ai complessivi compensi dichiarati).

In tema di impiego non occasionale di lavoro altrui e requisito dell'autonoma organizzazione, la Corte di Cassazione (Ordinanza del 12/09/2024 n. 26338) ha ribadito che in tema di IRAP l'impiego non occasionale di lavoro altrui, quale elemento significativo dell'esistenza di un'autonoma organizzazione, che costituisce presupposto dell'imposta, può essere desunto dai compensi corrisposti a terzi, purché correlati allo svolgimento di prestazioni non occasionali, afferenti all'esercizio dell'attività del soggetto passivo e inoltre che non è sufficiente accertare che il contribuente si sia avvalso in modo continuativo delle prestazioni di un collaboratore, ma è necessario verificare l'esame del concreto apporto da questi fornito all'attività svolta.

OBBLIGHI CONTABILI

A partire dal 1° gennaio 2022 **gli avvocati titolari di Partita Iva individuale non sono più soggetti ad imposizione IRAP**, in quanto l'art.1 **comma 8 della Legge 234/2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022)** ha stabilito che *“a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'IRAP non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni”.*

In tal modo è stata introdotta una esclusione soggettiva dall'obbligo di versamento dell'IRAP a carico degli avvocati che svolgono attività singolarmente e non in forma collettiva ed è stata finalmente superata l'annosa questione della verifica del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, foriera di incertezze e contenziosi.

L'attività si considera svolta in forma individuale anche se l'Avvocato condivide spazi comuni con altri professionisti, e rimangono estranei al prelievo tutti coloro che si limitano al mero riaddebito (c.d. *“ribaltamento”*) di quota parte dei consumi e delle spese comuni per lo studio professionale in condivisione.

La soppressione dell'IRAP non ha efficacia retroattiva per i periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2022, come chiarito dal MEF in risposta all'interrogazione parlamentare (n.5-07710), che ha ribadito la natura non retroattiva della norma tributaria innovativa ed ha, pertanto, ritenuto che non vi siano le condizioni per sospendere autonomamente le attività di riscossione intraprese nei confronti dei contribuenti.

REGIME IRAP DEGLI AVVOCATI CHE ESERCITANO LA PROPRIA ATTIVITÀ IN FORMA ASSOCIATA O SOCIETARIA

Sono assoggettati ad IRAP tutti i professionisti che esercitano la propria attività in forma associata (gli Studi associati sono assimilati alle società semplici) o in forma societaria quali le **STP** (sia esse società di persone che di capitali) e le **STA**.

La forma collettiva di esercizio dell'attività di avvocato costituisce in forza del secondo periodo

del comma 1 dell'art. 2 e dell'art. 3 del D. Lgs. n. 446/97 presupposto dell'imposta IRAP. L'esercizio di professioni in forma societaria costituisce "ex lege" presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività (cfr. S.S.U.U. 7371/2016; n. 3792; Cass. 10.02.2017 n. 3585; Cass. 19.05.2017 n. 12763; Cass. 10.08.2016 n. 16924 e n. 16926; Cass. 15.02.2018 Ordinanze 29.10.2010 n. 22212 e 28.11.2014 n. 25313).

Tale principio di diritto è da applicarsi anche alle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, salva la facoltà per la parte contribuente di fornire la prova contraria "avente ad oggetto "non l'insussistenza dell'autonoma organizzazione nell'esercizio in forma associata dell'attività, ma piuttosto l'insussistenza dell'esercizio in forma associata dell'attività stessa".

In altre parole, il reddito dello studio associato deve essere assoggettato ad IRAP, a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati che non hanno interagito tra loro [cfr. Cass. 31.5.2016 n. 11327. Conforme Cass. 27.2.2014 n. 4663; Cass. 28.1.2015 n. 1662, Cass. n. 27843 del 31.12. 2018 Cass. n. 39578 del 13/12/21; Cass. ordinanza n. 26349/2023.

Ai fini dell'esonero dall'imposta, il professionista che sia inserito all'interno di uno studio associato deve dimostrare di non fruire dei benefici derivanti dal far parte dell'associazione medesima come, ad esempio, le sostituzioni in attività materiali e professionali da parte di colleghi, l'utilizzazione della segreteria, l'utilizzazione di servizi collettivi.

Quando il socio professionista matura un reddito di partecipazione nella STP la base imponibile IRAP viene determinata al lordo del corrispettivo spettante al socio per lo svolgimento delle proprie attività;

Nel caso in cui il socio professionista fatturi alla STP le competenze relative alle prestazioni professionali prestate, la base imponibile IRAP viene ridotta del valore di tali competenze, valore che non sarà soggetto a tassazione IRAP in capo al socio percipiente persona fisica.

Ne deriva che la regolazione dei rapporti attraverso una doppia fatturazione (STP al cliente, professionista alla STP) consente di beneficiare, di fatto, dell'esenzione IRAP prevista dalla legge di Bilancio anche nelle ipotesi di esercizio aggregato delle professioni.

PROSPETTIVE DI ABROGAZIONE DELL'IRAP

L'art. 8 della legge n. 111 del 9 agosto 2023 (Delega al Governo per la riforma fiscale) prevede l'individuazione dei principi e criteri direttivi per il graduale superamento dell'Irap.

L'indicazione rivolta al Governo è quella di procedere con una revisione organica di tale imposta volta alla graduale abrogazione del tributo regionale con priorità per le società di persone e le associazioni tra artisti e tra professionisti.

CAPITOLO QUATTRO

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA: PROFILI CIVILISTICI E FISCALI

Avv. Daniele Giacalone – Avv. Carlo Romano – Avv. Angelo Cuva (UNCAT)
in collaborazione con la Commissione Studi Cassa Forense

ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SEMPLICI

La legge forense N. 247/2012, all'art. 4, statuisce che la professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati.

La norma prevede le seguenti tipologie di associazioni:

- a) Associazione tra avvocati;
- b) Associazioni multidisciplinari tra avvocati e altri liberi professionisti iscritti in determinati albi.

I praticanti non possono partecipare a un'Associazione, poiché la norma riserva tale possibilità esclusivamente a coloro che sono iscritti al relativo albo.

Data la lettera della norma, la facoltà di essere socio di un'Associazione tra avvocati è estesa anche all'avvocato stabilito, che ha conseguito il titolo all'estero, poiché tali professionisti sono iscritti in un'apposita sezione dell'albo professionale.

Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni di cui al comma 1 dell'art. 4, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con D.M. del 04/02/2016, n. 23. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti.

Le associazioni tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il Consiglio dell'Ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera l) della legge forense. La sede dell'associazione è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari.

L'attività professionale svolta dagli associati dà luogo agli obblighi ed ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.

Le associazioni tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.

Gli avvocati e le associazioni in questione possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del Codice civile.

Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.

I redditi delle associazioni tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.

Le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate ai fini fiscali alle società semplici ex art. 5, comma 3, lettera c), del T.U.I.R.

In considerazione della natura personale della prestazione degli associati nell'ambito di un'associazione professionale, diversamente da quanto si verifica nelle società semplici, l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata che determina le quote di partecipazione agli utili può essere redatto a posteriori.

In pratica, è consentito redigere la scrittura di attribuzione dei dividendi fino al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione e, quindi, anche dopo la data di incasso dei dividendi da parte dell'associazione, con effetto sulla ripartizione dell'utile cui la dichiarazione si riferisce.

Redditi prodotti in forma associata: l'inquadramento in sintesi

Il reddito derivante dall'esercizio in forma associata di arti e professioni è considerato reddito di lavoro autonomo ed è determinato in capo all'associazione professionale, con imputazione in capo ai soci, indipendentemente dalla effettiva distribuzione, in applicazione del principio di trasparenza, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili (ex art. 5 co. 3 lett. c) del TUIR).

Quanto sopra precisato con riguardo alle associazioni tra professionisti e agli studi associati vale anche per le società tra professionisti costituite in forma di società semplice, mentre le S.T.A. costituite in forma di società di persone, società di capitali o società cooperative producono reddito d'impresa, con applicazione del principio di competenza in luogo del principio di cassa.

Altra questione riguarda, ai fini fiscali, **i dividendi distribuiti alla società semplice**, i quali si considerano percepiti direttamente dai soci nel momento in cui sono corrisposti alla società semplice e, in tale momento i dividendi sono assoggettati a tassazione in capo a ciascun socio, secondo il regime fiscale proprio di ognuno di essi, come se ciascun socio avesse percepito i medesimi dividendi direttamente dalla società emittente (art. 32-quater del D.L. n. 124/2019, convertito dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157, e ss.mm.ii.).

Con la Risposta a interpello 4 ottobre 2022, n. 486/E, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il nuovo regime fiscale si applica anche per i dividendi di cui è deliberata la distribuzione a favore di associazioni tra professionisti.

Ne deriva che i dividendi distribuiti da una società devono essere tassati da quest'ultima, in qualità di sostituto d'imposta, con il meccanismo della ritenuta alla fonte.

Al momento in cui i dividendi sono corrisposti alla società semplice, i dividendi sono assoggettati a tassazione in capo a ciascun socio secondo il regime fiscale proprio di ognuno di essi come se ciascun socio avesse percepito i medesimi dividendi direttamente dalla società emittente.

Fiscalmente, gli effetti del nuovo regime sono due:

- gli utili non concorrono a formare il reddito complessivo della società semplice o dell'associazione professionale;
- la tassazione dei dividendi prescinde dalla loro distribuzione in favore dei soci.

La quota imputabile ai soci persone fisiche della società/associazione fiscalmente residenti nel territorio dello Stato è assoggettata a tassazione mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 26% ex art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 32-quater, comma 1, lettera c), del D.L. n. 124/2019, mentre la quota imputabile ai soci persone fisiche della società/associazione fiscalmente non residenti è tassata mediante ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 26% (art. 27, comma 3, primo periodo, del D.P.R. n. 600/1973 e art. 32-quater, comma 1, lettera c-ter), primo periodo, del D.L. n. 124/2019 convertito dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157, e ss.mm.ii.) ovvero nella misura inferiore prevista dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni se applicabili.

SOCIETÀ TRA AVVOCATI (S.T.A.)

La legge 4 agosto 2017, n. 124 (la "legge sulla concorrenza") ha introdotto, con un comma apposito, la nuova normativa della società tra avvocati e cioè la disciplina dell'esercizio in forma societaria della professione forense, materia anteriormente regolamentata per i professionisti in generale dalla legge 183/2011 (introduttiva nel nostro ordinamento delle S.T.P., le società tra professionisti) e dal Dlgs 96/2001, la legge che specificamente regolamentava le società tra avvocati.

La possibilità di esercitare la professione forense in forma societaria è disciplinata dall'art. 4-bis della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotta per facilitare la gestione collettiva delle attività legali.

La norma prevede che l'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio.

Nelle società tra avvocati:

a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;

c) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.

La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla S.T.A.

Con riferimento alle società multidisciplinari, l'Ordine degli Avvocati di Milano nella seduta del 7 febbraio 2018 ha pubblicato un parere (n. 32/18) in risposta ad un quesito posto dal Consiglio Notarile di Milano in merito alle modalità per procedere alla costituzione di una società di avvocati, con particolare riferimento alla interdisciplinarietà.

Secondo il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano è possibile costituire società tra avvocati multidisciplinari, anche per l'esercizio di professioni "protette" diverse da quella di avvocato.

Ebbene, secondo il COA di Milano, anche se il legislatore ha omesso di rendere chiarimenti in merito alla possibile costituzione di società tra avvocati aperte all'esercizio di altre professioni (multidisciplinari), deve ammettersi una simile possibilità per non creare un'ingiustificabile asimmetria con le associazioni tra avvocati multiprofessionali.

A maggior ragione se si considera che alle società tra avvocati possono partecipare soci non avvocati, in presenza delle condizioni elencate nell'articolo 4 bis, comma secondo, legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Le società tra avvocati possono adottare una delle seguenti forme giuridiche: società di persone, di capitali o cooperative, a seconda delle loro esigenze organizzative. Il requisito essenziale per operare sotto l'ordinamento forense è l'iscrizione in una sezione speciale dell'albo dell'Ordine degli Avvocati, come stabilito dalla Legge sulla Concorrenza del 2017 (Legge 4 agosto 2017, n. 124).

Sul piano fiscale, le S.T.A. possono scegliere tra il regime delle società di persone o di capitali. Il regime delle società di persone consente di attribuire i redditi direttamente ai soci, mentre le società di capitali devono assoggettarsi alla tassazione ordinaria, con l'applicazione dell'IRES (24%). L'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 35/E del 2018, ha chiarito che i redditi prodotti dalle S.T.A. costituiscono redditi d'impresa, ribaltando quanto stabilito in precedenza, secondo cui i redditi erano classificati come redditi di lavoro autonomo.

AGGREGAZIONE NELLE FORME DELLA S.T.A. E DELLA (CENSURATA) S.T.P.

Le S.T.A. possono includere sia soci professionisti che soci di capitale, a patto che almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto siano detenuti da avvocati iscritti all'albo, come stabilito dall'art. 4-bis della Legge 247/2012. Questo sistema permette agli studi di beneficiare del contributo finanziario di soci di capitale. Tuttavia, è vietata la partecipazione di società

fiduciarie, trust o persone interposte. Le violazioni alle regole sulla composizione societaria comportano la cancellazione della società dall'albo e la sua dissoluzione.

Relativamente alle S.T.P. è opportuno segnalare i limiti recentemente evidenziati dalla prassi e dalla giurisprudenza.

Si segnala che la denominazione "società tra avvocati" costituisce un requisito essenziale e non meramente formale. Infatti, la dizione, prevista dall'art. 4-bis L. n. 247/2012, qualifica la società, anche ai fini dell'affidamento dei terzi, come soggetto sottoposto all'ordinamento forense (CNF, Sentenza n. 109/2022).

FAQ rilasciata dall'Ordine degli Avvocati di Roma (*)

Un Avvocato iscritto all'Albo può partecipare ad una SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI (STP) ex L. 183/2011 quale socio professionista ai fini dell'esercizio della professione forense?

NO. Un Avvocato iscritto all'Albo non può partecipare ad una STP ex L. 183/2011 quale socio professionista ai fini dell'esercizio della professione forense, poiché l'attività forense può essere esercitata in forma societaria solo tramite una SOCIETÀ TRA AVVOCATI ex art. 4-bis, L. 247/2012 (cfr., in termini, CNF, rel. Salazar, parere 25/05/2016, n. 64).

Non risulta, quindi, applicabile la L. 183/2011, in quanto le disposizioni dapprima del D. Lgs. 96/2001 e, poi, della L. 247/2012, rivestono carattere speciale e, come tali, sono da intendersi quali prevalenti rispetto alla generale disciplina di cui alla L. 183/2011 ("prima del cit. art. 4-bis, unico consentito modello societario tra avvocati era quello di cui agli artt. 16 e ss. del d.lgs. n. 96 del 2001. Oggi, invece, il carattere anch'esso speciale dell'art. 4-bis della legge professionale degli avvocati fa sì che tale nuova disciplina prevalga sulla (anteriore e) generale disposizione dell'art. 10 legge n. 183 del 2011 e sulla parimenti speciale, ma anteriore, disciplina di cui agli artt. 16 e ss. del d.lgs. n. 96 del 2001" – così, testualmente, Cass., SS.UU., 19/07/2018, n. 19282).

Non da ultimo, va considerato che le caratteristiche della STP ex L. 183/2011 sono difformi dalle previsioni di cui all'art. 4-bis L. 247/2012.

(*) Cfr. <https://www.ordineavvocatiroma.it/wp-content/uploads/2021/03/FAQ-STA-25012021.pdf>

Quanto sopra non esclude, però, che l'avvocato in possesso di altra abilitazione professionale consentita dalla legge forense possa esercitare un'altra professione ordinistica mediante la S.T.P.

REDDITI PRODOTTI DALLE S.T.A. E DALLE S.T.P: IMPLICAZIONI FISCALI

Sia nel caso di S.T.A. sia in quello di S.T.P. non esiste un'esplicita disposizione normativa che si occupi dell'inquadramento tributario del reddito prodotto da tali soggetti giuridici.

A tale proposito, gli orientamenti formatisi nel corso del tempo sono i seguenti:

- secondo un primo orientamento, l'accento è posto sulla prevalenza dell'attività professionale rispetto alla veste societaria con la quale la predetta attività è svolta;
- secondo un altro orientamento - che attualmente deve ritenersi ormai consolidato, per effetto dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate - nelle S.T.A. opera il principio affermato dagli artt. 6, ultimo comma, e 81 del TUIR, a norma dei quali i redditi delle società in nome collettivo, in accomandita semplice (ma non anche delle società semplici) e quelli delle società di capitali e degli enti commerciali, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi. Con specifico riferimento a questo secondo orientamento, l'Agenzia delle entrate ha avuto modo di chiarire che, sul piano fiscale, le S.T.P. e le S.T.A. producono reddito d'impresa in quanto non costituiscono un genere autonomo, appartenendo alle società tipiche disciplinate dal Codice civile e, conseguentemente, sono soggette alla disciplina legale del modello societario prescelto, salvo deroghe o integrazioni espressamente previste. Ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle S.T.A. non assume alcuna rilevanza, pertanto, l'esercizio dell'attività professionale, risultando a tal fine determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria. Ne consegue che anche per le S.T.A. trovano conferma le citate

previsioni di cui agli articoli 6, terzo comma, e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 73 del TUIR, tra le quali sono ricomprese le società a responsabilità limitata, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa (cfr., tra le più recenti, Risposta ad interpello n. 128 del 27.12. 2018 e Risposta ad interpello n. 136 del 20.05.2020).

Alla luce di tali considerazioni si può pertanto affermare che:

- il reddito imponibile prodotto dalle società tra professionisti è governato dal principio della competenza economica e non da quello di cassa;
- i compensi prodotti dalle società tra professionisti non sono soggetti a ritenuta alla fonte.

L'Agenzia delle Entrate ha anche precisato che i compensi corrisposti dalla S.T.P. ai soci per le prestazioni d'opera effettuate siano da qualificarsi come redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del TUIR, sui quali la società è tenuta ad operare la ritenuta d'acconto di cui all'articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973.

In relazione al trattamento fiscale dei citati compensi nei riguardi della S.T.P., la stessa Agenzia è dell'avviso che essi siano deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa (cfr. la citata Risposta n. 128/2018).

Secondo la (discutibile) risoluzione n. 35/E del 2018 dell'Agenzia delle Entrate, quindi, le S.T.A. generano redditi d'impresa, a prescindere dalla tipologia di società prescelta (società di persone, di capitali o cooperative). Questo comporta che le S.T.A., oltre a essere soggette a IRES, devono anche versare l'IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) sul valore della produzione netta. Questa posizione è stata confermata anche dalla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze, che, con la nota del 19 dicembre 2017, ha ribadito che non è possibile considerare i redditi delle S.T.A. come redditi di lavoro autonomo, poiché prevale l'elemento societario rispetto alla natura professionale dell'attività svolta.

L'impostazione fiscale delle S.T.A. le distingue dai tradizionali studi professionali, poiché, agendo in una veste giuridica societaria, sono assimilate alle imprese e sono pertanto soggette alla relativa normativa fiscali.

CRITERIO DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO E NON APPLICAZIONE DELLA RITENUTA DI ACCONTO

Reddito di impresa.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, la STA è costituita secondo i modelli regolati dal Codice civile e quindi produce reddito di impresa, in linea con quanto avviene con le società di diritto comune. Si tratta di una posizione molto differente rispetto a quella precedentemente assunta in relazione alle precedenti forme di società tra avvocati, rispetto alle quali l'Agenzia delle Entrate valorizzava le peculiarità della relativa disciplina (in tema di oggetto dell'attività, regime di responsabilità e rapporti con i clienti). In altre parole, il rinvio alla disciplina delle società in nome collettivo dettato per le STP, secondo la prassi dell'Agenzia delle Entrate, operava solo per il funzionamento del modello organizzativo mentre non consentiva di qualificare il reddito delle STP quale reddito d'impresa.

Requisito dell'organizzazione.

A una conclusione parzialmente diversa sembrerebbe essere giunta la Corte di Cassazione in tema di società tra professionisti, secondo cui la natura di reddito di impresa dipende dalla prevalenza dell'organizzazione del lavoro altrui e del capitale rispetto al lavoro intellettuale, mentre resta la qualificazione di reddito di lavoro autonomo quando l'attività societaria è unicamente incentrata sull'apporto intellettuale del professionista (e il reddito prodotto non può ritenersi derivante dall'intera struttura imprenditoriale nella quale lavora il professionista).

Principio di competenza e ritenuta da parte dei clienti.

A differenza del reddito di lavoro autonomo, il reddito di impresa segue il principio di competenza. Dunque, i ricavi rilevano al momento della maturazione, mentre i costi risultano deducibili in

base all'imputabilità ed inerenza dei medesimi.

Allo stesso modo, non è applicata dai clienti la ritenuta sugli onorari fatturati.

Sedi secondarie di "law firms" estere.

L'Agenzia delle Entrate, in alcuni interpelli non pubblicati, concorda con l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione in tema di analisi della struttura organizzativa se trattasi di sedi secondarie con rappresentanza stabile in Italia di "law firms" costituite in altri Paesi. Tale analisi fattuale vale, a maggior ragione, in contesti intra-unionali, dove può essere valorizzata anche l'equivalenza (a soli fini tributari) della compagine societaria estera alla STA di diritto italiano, ma deve necessariamente coordinarsi con gli adempimenti richiesti dalla normativa ordinistica italiana.

ATTIVITÀ TRANSFRONTALIERA DEGLI AVVOCATI ISCRITTI IN ALBI ITALIANI

Associati italiani di "law firms" estere.

Mentre gli associati di studi legali italiani sono normalmente tassati per trasparenza, "riportando" sul piano individuale gli utili netti dello studio legale e le relative ritenute operate dalla clientela in base alla propria quota di partecipazione all'associazione professionale, il trattamento fiscale dei dividendi distribuiti dalle "law firms" estere ha aspetti simili a quello delle STA di capitali.

In particolare, gli associati fiscalmente residenti in Italia di "law firms" estere, anche se costituite in forma analoga alle nostre società di persone (p.es. partnership di diritto britannico o statunitense) o alle nostre associazioni professionali (p.es. PartG di diritto tedesco), sono assoggettati ad imposta sostitutiva del 26% sugli utili ricevuti. Come confermato dalla Corte di Cassazione, tale trattamento è previsto indipendentemente dalla trasparenza fiscale della "law firm" nello Stato estero, laddove l'utile soggetto ad imposta in Italia tiene conto del c.d. netto frontiera, ossia è tassato sul solo ammontare al netto dei prelievi alla fonte.

Avvocati italiani residenti all'estero e associati in studi legali italiani.

Fermo restando che l'avvocato può svolgere la propria attività anche all'estero (nel caso dello svolgimento dell'attività in forma individuale, anche utilizzando una propria partita IVA estera, cfr. art. 2 d.m. 47/2016 e parere CNF n. 16 del 31 maggio 2023), l'utile imputato per trasparenza dallo studio legale italiano è comunque tassato in Italia in base all'art. 23, comma 1, lett. g) del TUIR.

Ciò non esime dal verificare, tuttavia, se il centro degli interessi vitali, ai fini della convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stato estero di residenza, e se le relazioni personali, familiari (art. 2 del TUIR) e/o economiche dell'avvocato residente all'estero siano comunque localizzabili in Italia. Ciò in quanto potrebbe esporre ad una contestazione di fittizia residenza all'estero, con conseguente assoggettamento a tassazione in Italia non solo degli utili imputati dallo studio, bensì anche degli altri redditi individuali, ovunque prodotti, con tutte le conseguenze sanzionatorie amministrative e penali, e l'inapplicabilità, in linea di principio, del credito per le imposte assolte all'estero (art. 165, comma 8, del TUIR).

Avvocati italiani residenti all'estero e soci di STA.

Sia nel caso di STA di persone (in cui l'utile è imputato per trasparenza, come per gli studi legali) sia nel caso di STA di capitali, l'art. 23, comma 1, del TUIR prevede comunque la tassazione in Italia degli utili dei soci residenti all'estero. Tuttavia, se l'Italia ha concluso una convenzione contro la doppia imposizione con lo Stato estero di residenza dell'avvocato, il riparto del potere impositivo tra i due Paesi potrebbe seguire regole parzialmente diverse da quelle previste dalla normativa nazionale (p.es. un "tetto" alla imposizione italiana e l'attribuzione della tassazione principale allo Stato di residenza).

Anche in tali casi, tuttavia, è necessario valutare se vi siano rischi di contestazione di fittizia residenza all'estero del socio.

CAPITOLO CINQUE

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Avv. Silvia Siccardi (UNCAT)
in collaborazione con la Commissione Studi Cassa Forense

L'INTRODUZIONE DELL'ISTITUTO

Il concordato preventivo biennale (CPB) è stato introdotto dal D.lgs. 13/2024 in attuazione della Legge delega 111/2023 per la riforma fiscale ed è stato integrato dal D.lgs. 108/2024. La metodologia di applicazione dell'istituto è demandata ai Decreti del Ministero delle Finanze 14/06/2024 (per i contribuenti ISA) e 15/07/2024 (per i contribuenti in regime forfetario). Con l'entrata in vigore della Legge 143/2024 di conversione del DL 113/2024 (decreto Omnibus), sono stati aggiunti gli artt. 2-ter e 2-quater al DL 113 citato, che prevedono rispettivamente un trattamento sanzionatorio peggiorativo per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono e una imposta sostitutiva più favorevole per il ravvedimento delle annualità dal 2018 al 2022 da parte dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale.

CONDIZIONI SOGGETTIVE E OGGETTIVE

Soggetti interessati

I soggetti titolari di reddito di impresa e di **lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni** che svolgono attività nel territorio dello Stato.
Indipendentemente dal regime contabile scelto (ordinario soggetto ad ISA o forfetario).

Esclusioni

- Esistenza in capo al soggetto interessato di debiti definitivamente accertati (atti definitivi o sentenze irrevocabili) superiori a complessivi €. 5.000 (compresi interessi e sanzioni) con Agenzia Entrate o debiti contributivi **definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti ad impugnazione** con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce" la proposta di concordato.

La norma non include i debiti nei confronti degli Enti locali (ad es. IMU).

Per comprendere se si debba far riferimento ai debiti *relativi* a quel periodo o a quelli *esistenti* a quel periodo, anche se relativi ad anni precedenti, occorre far riferimento alla "definitività" del debito: ciò lascia propendere per la seconda ipotesi, poiché l'esistenza di una sentenza irrevocabile presuppone l'avvenuto svolgimento di un giudizio e, di conseguenza, l'esistenza del debito in anni precedenti a quello di adesione al CPB.

In questo senso si veda la circolare AdE n. 18/E del 17/09/2024, che si riferisce ai debiti erariali e contributivi "maturati in anni precedenti": l'AdE specifica che non concorrono alla determinazione della soglia di € 5.000 i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione purché non ricorrano cause di decadenza dei relativi benefici (condizione prevista per contribuenti ISA e forfetari).

- Omessa presentazione dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti: dalla lettura del dato normativo, se non è stata presentata la dichiarazione dei redditi, non rileva quale esimente il fatto che sia stato comunque presentato il Mod. 5.

La dichiarazione dei redditi e la presentazione del Modello 5 sono adempimenti che assolvono a differenti finalità.

- Condanna per uno dei reati previsti dal D.lgs. 74/2000, nonché per false comunicazioni

sociali, riciclaggio, impiego di danaro/beni/utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

- Conseguimento, nel periodo d'imposta precedente a quelli interessati dalla proposta di concordato, di redditi esenti o esclusi o non imponibili, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio di impresa, arte o professione.
- Adesione al regime forfetario per il primo periodo d'imposta oggetto di concordato.
- Fusione, scissione, conferimento o modifiche della compagine sociale nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato (la fattispecie interessa pertanto anche gli Studi associati e le STA).

Le suddette cause di esclusione interessano sia i contribuenti per i quali si applicano gli ISA che quelli che aderiscono al regime forfetario (artt. 10, 11 e 24, D.lgs. 13/2024).

L'APPLICAZIONE PRATICA DEL REDDITO CONCORDATO

IMPOSTE INTERESSATE

Il concordato preventivo biennale impatta sulle imposte sui redditi e sull'Irap ma **non incide sull'IVA** (art. 18, D.lgs. 13/2024) che, in quanto imposta armonizzata UE, non può essere oggetto di interventi da parte degli Stati membri.

L'IVA segue pertanto le regole ordinarie di dichiarazione, fatta eccezione per i soggetti in regime forfetario che non vi sono tenuti.

Durata e rinnovo

L'accordo sui redditi "copre" due anni d'imposta, ad eccezione dei soggetti in regime forfetario ai quali, per il solo anno 2024, il CPB si applica in via sperimentale per una sola annualità.

Dopo il primo biennio – e dopo il primo anno per i forfetari di cui sopra – l'Agenzia Entrate formula una nuova proposta relativa al biennio successivo. Devono ovviamente permanere in capo al soggetto interessato i requisiti richiesti dal D.lgs. 13/2024 e, come avviene per il primo biennio – o il primo anno per i forfetari – non devono sussistere le cause di esclusione di cui sopra.

REDDITO DI LAVORO AUTONOMO E CPB

Per gli Avvocati che esercitano in forma individuale e in **regime ordinario**, il reddito si individua con riferimento all'art. 54 co.1 del TUIR (DPR 917/1986) ed è dato dalla differenza tra i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e le spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione.

I compensi sono computati **al netto dei contributi previdenziali e assistenziali sia obbligatori che volontari**.

Non si considerano nel computo del reddito **proposto** ai fini del CPB (a differenza di quanto avviene di regola per le dichiarazioni dei redditi) le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso dei beni strumentali, od alla loro destinazione al consumo personale per finalità estranee alla professione, così come i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di altri elementi immateriali (logo ecc.) riferibili all'attività professionale.

Neppure si considerano i redditi da partecipazione in società semplici, in nome collettivo o in accomandita semplice, che normalmente sono imputati al socio per "trasparenza" ex art. 5 del TUIR.

Il saldo netto tra tali plusvalenze e minusvalenze, nonché i corrispettivi per la cessione di clientela o beni immateriali e i redditi da partecipazione, determinano però una variazione nel reddito concordato "ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di €. 2.000". Secondo la circolare AdE n. 18/E del 17/09/2024, tale saldo netto minimo di €. 2.000 non viene considerato "tra plusvalenze, minusvalenze e corrispettivi per cessione della clientela o elementi immateriali e redditi da partecipazione", ma "tra il reddito concordato e le plusvalenze e le minusvalenze, i

corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela e i redditi da partecipazioni”.

Per i soggetti in **regime forfetario**, il reddito si individua con riferimento all’art.1, co. 64, primo periodo, della Legge 190/2014 ed è dato applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività del 78% .

Non sono previste deduzioni dal reddito, fatta eccezione per i contributi previdenziali obbligatori: restano **indeducibili i contributi volontari**.

Ai fini del CPB, il **reddito proposto** dall’Agenzia Entrate tiene conto della metodologia di cui al DM 15/07/2024 considerando i seguenti **abbattimenti**:

- Calamità naturali che comportino la dichiarazione di stato di emergenza
- Danni ai locali in cui è svolta l’attività, tali da renderli inagibili o inadonei (anche parzialmente) all’uso; impossibilità di accedere ai locali stessi
- Sospensione dell’attività laddove l’unico cliente (mono committenza) o il cliente principale abbia subito gli eventi calamitosi di cui sopra
- Sospensione dell’esercizio della professione dandone comunicazione all’ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

Il reddito concordato viene **rivalutato** attraverso coefficienti sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti ISA ritenuti più simili alla corrispondente platea dei forfetari (quindi, coloro che hanno dichiarato compensi fino ad €. 85.000) e attraverso coefficienti di redditività, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di €. 2.000.

REDDITO D’IMPRESA E CPB

Per i soggetti che producono reddito d’impresa - e dunque per gli Avvocati che esercitano in forma societaria - viene considerato ai fini del CPB:

- con riferimento all’art. 56 del TUIR 917/1986,
- con riferimento al titolo II, capo II, sezione I del medesimo TUIR per i soggetti IRES,
- con riferimento all’art. 66 del TUIR per le imprese minori.

In ogni caso non si considerano nel computo del reddito proposto dall’Agenzia Entrate ai fini del CPB (a differenza di quanto avviene di regola per le dichiarazioni dei redditi) le plusvalenze ex artt. 58 (cessione d’azienda), 86 (cessione di beni d’impresa o risarcimento assicurativo per la perdita degli stessi) e 87 (cessione di quote o partecipazioni) del TUIR; le sopravvenienze attive di cui all’art. 88 del TUIR; le minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti di cui all’art. 101 del TUIR; gli utili o perdite da partecipazione.

Il saldo netto tra le voci di cui sopra determina “una corrispondente variazione del reddito concordato secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni a esse applicabili”.

Le perdite fiscali conseguite dal contribuente dei periodi di imposta precedenti riducono il reddito determinato ai sensi del concordato preventivo biennale secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 84 del TUIR.

Il reddito concordato – **rivalutato** secondo la metodologia di cui al DM 14/06/2024 - non può essere inferiore ad € 2.000. Tale somma è ripartita tra i soci delle società “trasparenti” (Snc e Sas) e tra i soci o gli associati delle società che hanno optato per il regime di trasparenza ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR.

Effetti per le associazioni o società trasparenti

Per gli stessi soggetti “trasparenti”, anche per opzione, l’accettazione della proposta di concordato obbliga al rispetto della medesima i soci o gli associati, che sono quindi **vincolati** al versamento di imposte e contributi in base ai redditi concordati.

Compilazione per aderenti al regime ordinario

Il Modello PF 2024 non include al suo interno un quadro specifico per i soggetti in regime di **contabilità ordinaria** che aderiscono al CPB.

I compensi derivati dall’attività professionale devono essere indicati nel rigo RE2

PERIODO D'IMPOSTA 2023



**PERSONE FISICHE
2024**

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**REDDITI
QUADRO RE**
Reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni

	RE1	Codice attività	ISA: cause di esclusione			
Determinazione del reddito Impatriati Art. 16 D.Lgs. 147/2015 <input type="checkbox"/>	RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	Compensi convenzionali ONG	1	2	
				.00	.00	
	RE3	Altri proventi lordi			.00	
	RE4	Plusvalenze patrimoniali			.00	
	RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili	ISA	2	.00	.00
	RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 2)				.00
		Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo	Commi 91 e 92 L. 208/2015	2		

Per comprendere se il compenso da indicare sia quello "concordato" ai fini fiscali o quello effettivamente percepito, è utile riferirsi al separato **Modello CPB** che, secondo le indicazioni dell'Agenzia Entrate, **fa parte integrante del modello di dichiarazione**. Il frontespizio del Modello PF 2024 indica infatti espressamente che "Il Modello CPB (Concordato Preventivo Biennale) costituisce parte integrante del presente modello ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini dell'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale di cui al Titolo II del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13".

Il Modello CPB richiede innanzitutto la compilazione delle caselle relative alla presenza dei requisiti per accedere al concordato preventivo biennale, all'assenza di cause di esclusione, agli eventuali eventi straordinari che abbiano interessato il contribuente e, di seguito, prevede l'inserimento del reddito *rilevante* ai fini del CPB e di quello *proposto* dall'Agenzia Entrate.



CPB
2024/2025
Concordato preventivo biennale

CODICE FISCALE

	P01	Condizioni di accesso				
QUADRO P Concordato Preventivo Biennale		Presenza dei requisiti			.00	
	P02	Assenza di cause di esclusione	Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000		.00	
	P03	Presenza di eventi straordinari	Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000		.00	
	P04	Dati contabili				
		Reddito rilevante ai fini del CPB			.00	
	P05	Valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPB			.00	
	P06	Proposta CPB				
		Reddito proposto ai fini del CPB p.l. 2024			.00	
		Valore della produzione netta IRAP proposta ai fini del CPB p.l. 2024			.00	
	Valore della produzione netta IRAP proposta ai fini del CPB p.l. 2025			.00		
P10	Accettazione proposta CPB e firma dichiarazione sostitutiva righe P02 e P03					
	Accettazione della proposta di reddito di imposta/lavoro autonomo e del valore della produzione netta IRAP ai fini CPB per il p.l. 2024 e il p.l. 2025 e firma della dichiarazione sostitutiva P02 e P03				.00	

Il **reddito rilevante** è quello già dichiarato nel quadro RE, **epurato** delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 54, commi 1-bis e 1-bis.1 del TUIR; dei redditi di partecipazione in società "trasparenti"; dei corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività.

Compilazione per aderenti al regime forfetario

Per i soggetti che aderiscono al **regime forfetario**, invece, il relativo **quadro LM** è inserito direttamente nel Modello PF.

SEZIONE VI Concordato Preventivo regime forfetario		Condizioni di accesso	
LM60	Presenza dei requisiti		<input type="checkbox"/>
LM61	Assenza di cause d'esclusione (Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)		<input type="checkbox"/>
LM62	Presenza di eventi straordinari (Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)		<input type="checkbox"/>
Proposta CPB			
LM63	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024		<input type="text" value="0,00"/>
Accettazione proposta CPB e firma dichiarazione sostitutiva righi LM61 e LM62			
LM64	Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo ai fini CPB per il p.i. 2024 e firma delle dichiarazioni sostitutive righi LM61 e LM62	FIRMA	<input type="text"/>

Sia per i contribuenti ordinari che per i forfetari, il **reddito proposto** corrisponde alla quantificazione effettuata dall'Agenzia Entrate nella proposta di concordato preventivo biennale.

IL REDDITO CONCORDATO E LA RILEVANZA AI FINI PREVIDENZIALI

Rilevanza degli imponibili concordati

Ai sensi degli artt. 19 e 29, D.lgs. 13/2024 (rispettivamente per i soggetti ISA e per i forfetari), gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, **non rilevano ai fini della determinazione delle imposte** sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, **nonché dei contributi previdenziali obbligatori**. Resta ferma la **possibilità** per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato.

Il parere dell'AdEPP – antinomia?

La disposizione che precede non ha trovato riscontro tra i Presidenti delle Casse di previdenza private aderenti ad AdEPP i quali hanno, immediatamente, confermato che il concordato previsto di cui al D. Lgs 13/2024 non produce alcun effetto in ordine agli obblighi contributivi cui sono assoggettati i propri iscritti.

L'AdEPP ha evidenziato che la disposizione di cui l'Art. 30 del citato Decreto, se applicata alle Casse, si rivelerebbe lesiva dell'autonomia gestionale, organizzativa e contabile di cui all'art.2, comma 1, del D. Lgs 509/94 anche in virtù della circostanza che la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di lungo periodo mediante l'adozione di provvedimenti coerenti con gli equilibri di bilancio, come anche sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 7/2017, fermo restando la possibilità per ogni singolo Ente di assumere una propria e autonoma decisione in merito.

Nel merito Cassa Forense, in occasione della stesura del **nuovo Regolamento Unico della Previdenza Forense**, approvato dai Ministeri Vigilanti il 29 settembre 2024, che è entrato in vigore il 1° gennaio 2025, ha espressamente previsto all'**art. 30 Contributo Soggettivo di Base** che *"Ogni iscritto alla Cassa è tenuto a versare, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, un contributo soggettivo proporzionale al reddito professionale netto effettivamente prodotto nell'anno, ovvero risultante dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni"*.

L'orientamento dell'Agenzia Entrate

La circolare AdE n. 18/E del 17/09/2024 conferma che, oltre alle imposte, anche i contributi previdenziali sono dovuti sul **reddito concordato**.

Il riferimento della norma alla rilevanza del CPB rispetto ai contributi previdenziali "obbligatori" farebbe propendere per il dovere di versare i contributi alla Cassa Forense sulla base del reddito concordato, attesa l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa prevista dall'art. 1 del Regolamento Unico della Previdenza Forense per tutti gli Avvocati.

Tale lettura si coordina con la previsione della mera "facoltà" per il contribuente di versare

comunque i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato (e dunque sul reddito effettivo).

E se il reddito effettivo fosse inferiore a quello concordato?

Nel caso in cui, invece, i contributi a Cassa Forense dovessero essere parametrati con riferimento al reddito effettivo - posto che il Regolamento Unico della Previdenza Forense si esprime in termini di reddito professionale netto "prodotto" e visto il parere AdEPP di cui sopra - tale reddito effettivo dovrà essere considerato anche nel caso in cui risultasse inferiore al reddito concordato. Ciò si potrebbe verificare perché:

- da un lato, il riferimento al "reddito professionale **netto**" di cui al Regolamento previdenziale è ovviamente interessato da tutte le componenti positive e negative (minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite su crediti) che, invece, non vengono considerate ai fini del CPB dei soggetti in regime ordinario.
- dall'altro lato, la **metodologia** di calcolo del CPB di cui al DM 14/06/2024 per i soggetti in regime ordinario e al DM 15/07/2024 per i soggetti in regime forfetario include una "**rivalutazione** con proiezioni macroeconomiche" del reddito 2023, da applicarsi al 2024 e 2025.
- La stessa metodologia prevede che vengano analizzati i singoli indicatori per i quali non sia stata raggiunta la piena affidabilità ai fini ISA (punteggio inferiore a 10) per addivenire alla definizione di una **maggiore base imponibile**, prendendo a riferimento "il valore dell'ammontare dei ricavi/compensi necessari per il raggiungimento della massima affidabilità fiscale".
- Ancora, la metodologia prevede un **ulteriore coefficiente di rivalutazione** dato dal rapporto tra il reddito dell'anno di applicazione e la media ponderata dei redditi dichiarati negli anni precedenti.

Le istruzioni ministeriali paiono pertanto orientate ad una proposta di concordato preventivo biennale basata su un reddito **aumentato**.

Non varia il contributo integrativo, calcolato invece sul volume d'affari ai fini IVA, imposta che non è interessata dal concordato preventivo biennale.

DECADENZA E CESSAZIONE

Ai sensi degli artt. 19 (regime ordinario) e 30 (regime forfetario) del D.lgs. 13/2024, il CPB cessa di produrre effetti in presenza di circostanze eccezionali che determinino minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del concordato stesso.

Ai fini contributivi, oltre al caso di cui sopra, l'**uscita dal concordato preventivo biennale** può verificarsi per **cessazione** (si esce dal CPB nell'anno in cui si verifica la relativa causa) o per **decadenza** (è travolto l'intero biennio).

Cessazione

Il concordato cessa i propri effetti **a partire dal periodo d'imposta** nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:

Il concordato cessa i propri effetti **a partire dal periodo d'imposta** nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:

- Per i soggetti in **regime ordinario**: modifica dell'attività svolta nel corso del biennio, salvo il caso in cui alla nuova attività si applichi il medesimo ISA;
sul punto, la **risposta ad interpello n. 247/2024 dell'Agenzia Entrate** ha precisato che "*la trasformazione eterogenea da associazione professionale in STP, sebbene non determini modifiche della compagine sociale, possa comunque rappresentare una causa di cessazione del CPB ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b ter), del decreto legislativo n. 13 del 2024, in quanto determina una modifica della categoria di reddito ascrivibile all'Istante*", nonostante il quesito posto specificasse l'intenzione di "proseguire senza interruzione l'attività professionale di avvocati, di non apportare modifiche alla compagine sociale e di assegnare agli associati dell'attuale Associazione le quote sociali della società nella stessa proporzione delle preesistenti quote di utili derivanti dalla partecipazione all'associazione professionale

senza conguagli in danaro".

- Per i soggetti in **regime forfetario**: modifica dell'attività nel corso del biennio, salvo il caso in cui alla nuova attività si applichino i medesimi coefficienti di redditività;
- Sia per gli "ordinari" che per i "forfettari": cessazione dell'attività;
- I soggetti in regime ordinario aderiscano al regime forfetario;
- per le società IRES: fusioni, scissioni, conferimenti;
- per le società "trasparenti": modifiche della compagine sociale;
- Per i soggetti in **regime ordinario**: ricavi o compensi superiori al limite stabilito dagli ISA maggiorato del 50%.
- Per i soggetti in **regime forfetario**: "sforamento" dei ricavi o compensi oltre €. 100.000 maggiorato del 50% (e dunque 150.000).

Decadenza

Sia per i soggetti in regime ordinario che per quelli in regime forfetario, il concordato cessa di produrre effetti **per entrambi i periodi di imposta** interessati qualora:

- Per i periodi di imposta oggetto del CPB o per quello precedente emergano, a seguito di accertamento, attività non dichiarate o inesistenza/indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati;
- Il contribuente presenti una dichiarazione integrativa, con una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli posti a base del CPB
- Non vi sia corrispondenza tra i dati indicati nella dichiarazione dei redditi e quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
- ricorrano le cause di esclusione viste sopra
- Non vengano versate le somme concordate (la norma **non prevede decadenza in caso di rateazione** delle stesse), salvo il ravvedimento ove non siano già iniziati accertamenti;
- siano state commesse violazioni a rilevanza penale tributaria di cui al D.lgs. 74/2000, salvo il ravvedimento ove non siano già iniziati accertamenti;
- Siano stati falsamente comunicati i dati rilevanti ai fini ISA, in modo da determinare un minor reddito o valore netto della produzione per un importo superiore al 30%, salvo il ravvedimento ove non siano già iniziati accertamenti;
- Negli anni concordati, sia stata omessa la dichiarazione (anche quale sostituto d'imposta) o non siano tenuti i libri contabili.

In caso di decadenza dal CPB, sono comunque dovute le imposte e i contributi sugli importi concordati, se maggiori di quelli effettivi.

Con **risposta ad interpello n. 248/2024**, l'Agenzia Entrate ha chiarito che **non osta** all'adesione alla proposta di Concordato la circostanza che il contribuente abbia inizialmente adottato per il 2024 il Regime Forfetario e, nel corso del medesimo periodo d'imposta, ne fuoriesca per il superamento del limite di 100.000 euro di cui al comma 71 dall'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, con conseguente adozione del regime ordinario per l'intero 2024.

EFFETTI PREMIALI ED EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI

Effetti premiali

Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall'Agenzia delle entrate **non possono essere soggetti ad accertamento** ex art. 39, DPR 600/1973, salvo che ricorrano le cause di decadenza dal CPB.

Rimangono riconosciuti i benefici premiali riservati ai soggetti che hanno conseguito un alto punteggio ISA (art. 9-bis, DL 50/2017), tra cui:

- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per le compensazioni di crediti (fino a €. 70.000 annui per l'IVA e fino a €. 50.000 annui per imposte dirette e IRAP) e per i rimborsi IVA fino a €. 70.000 annui;
- l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società di comodo;

- l'esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici;
- l'esclusione dal "redditometro" a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato;
- l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento.

Sul **maggior reddito concordato** è stata introdotta una **tassazione opzionale sostitutiva** (D.lgs. 108/2024):

- per i **soggetti ISA** con aliquote del 10% - 12% o 15% a seconda del punteggio
- per i soggetti **forfetari** con l'aliquota del 10% ovvero, per i primi 5 anni di attività, del 3%.

Ai sensi dell'art. 2-quater, DL 113/2024 (decreto Omnibus), inserito dalla Legge di conversione n. 143/2024, i soggetti aderenti al CPB possono **effettuare un ravvedimento** per le annualità dal 2018 al 2022 (se non ancora accertate dal fisco) applicando una **imposta sostitutiva** - il cui pagamento può essere rateizzato - sulla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato e un incremento dello stesso, che va dal 5% (per i soggetti con punteggio ISA pari a 10) al 50% (per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3).

Per le annualità 2018, 2019 e 2022 l'imposta sostitutiva - sul reddito rivalutato con i coefficienti di cui sopra - è pari al 10%, 12% o 15% a seconda del punteggio ISA; per il 2020 e 2021 (interessati dalla pandemia Covid-19) l'imposta è ridotta del 30%.

In ogni caso, l'imposta sostitutiva non può essere inferiore a € 1.000.

Il perfezionamento del ravvedimento rende **inapplicabili le rettifiche del reddito d'impresa, arte o professione** ex art. 39, DPR 600/1973 (redditi) e **le rettifiche Iva** basate su presunzioni semplici, salvi i casi di decadenza dal CPB o di determinate violazioni penali tributarie commesse dal 2018 al 2022.

Effetti pregiudizievoli

È programmata una **intensificazione dell'attività di controllo** nei confronti dei soggetti che non aderiscono al CPB o vi decadono (art. 34, D.lgs. 13/2024).

Ai sensi dell'art. 2-ter, DL 113/2024 (decreto Omnibus), inserito dalla Legge di conversione n. 143/2024, per i soggetti che non hanno aderito al CPB o ne sono decaduti in caso di irrogazione di una sanzione amministrativa per i tributi e i periodi d'imposta oggetto della proposta di concordato, sono **ridotte della metà le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie** dell'interdizione da cariche societarie, da appalti pubblici, da autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese, e la sospensione dall'esercizio dell'attività.

Ai sensi dell'art. 2-quater del medesimo DL Omnibus, i soggetti ISA che hanno aderito al CPB e usufruito del ravvedimento per uno degli anni dal 2018 al 2021, sono soggetti ad una **proroga del termine decadenziale per gli accertamenti fino al 31/12/2027**, mentre per i soggetti ISA che hanno aderito al solo CPB il termine decadenziale per gli accertamenti in scadenza al 31/12/2024 è prorogato di un anno.

Contemperare i vantaggi e i pregiudizi

Il dettato normativo di cui sopra non tiene tuttavia conto del **diverso beneficio premiale** previsto a favore dei soggetti che hanno conseguito un **alto punteggio ISA** - con gradazione demandata a provvedimenti direttoriali dell'Agenzia Entrate - per i quali il termine di accertamento fiscale è **ridotto** di un anno (art. 9, co. 11, lett. e) D.L. 50/2017).

Tale "conflitto" tra riduzione e proroga è stato oggetto di **interrogazione parlamentare**, la cui risposta (n. 5-03163 del 27.11.2024) ha chiarito che <<per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono al concordato preventivo biennale, beneficiando della riduzione di un anno dei termini di accertamento, i termini di decadenza per l'accertamento relativo al periodo d'imposta **2018** sono scaduti il 31 dicembre 2023. Tali termini non sono, quindi, interessati da alcuna proroga. Diversamente, in relazione al periodo d'imposta **2019**, il cui termine di decadenza- per i medesimi contribuenti che, a seguito dell'applicazione degli ISA,

hanno validamente ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale adeguato (livello di affidabilità almeno pari a 8) – scadrebbe il 31 dicembre 2024, si applica, se aderenti al CPB, l'ultimo periodo del richiamato comma 14 dell'articolo 2-quater, in base al quale i termini di decadenza sono prorogati al 31 dicembre 2025. Tale proroga opera indipendentemente dal fatto che il contribuente abbia scelto di ravvedersi ex articolo 2-quater in relazione al cennato periodo d'imposta 2019>>.

Rimane infine da chiarire quale sia l'impatto del prolungamento dei termini di accertamento di cui alla disciplina del CPB rispetto ad un **altro istituto premiale già esistente** nel nostro ordinamento: si tratta della previsione di cui all'art. 3, D.lgs. 157/2015 che, al fine di incentivare l'uso dei pagamenti tracciati, prevede la **riduzione di due anni** dei termini di accertamento fiscale in favore dei soggetti titolari di **reddito d'impresa o di lavoro autonomo (quindi sia società tra avvocati che professionisti individuali)** che, come precisato dal successivo Decreto Min Finanze 04/08/2016:

- effettuino e ricevano pagamenti superiori ad €. 500,00 **esclusivamente** attraverso bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegni bancari, circolari o postali non trasferibili (l'esclusività è tassativa: anche **un solo pagamento non tracciato fa decadere** il beneficio)

- contestualmente comunichino in dichiarazione dei redditi - attraverso un apposito "flag" - l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza.

Anche in questo caso, potrebbero verificarsi conflitti tra la riduzione dei termini per l'accertamento e la proroga prevista per coloro che aderiscono al concordato preventivo biennale, su cui sarà chiamata a pronunciarsi la giurisprudenza.

CAPITOLO SEI

OBBLIGHI PREVIDENZIALI E AVVOCATI DI PAESI UE ED EXTRA UE

Dott.ssa Paola Ilarioni (Cassa Forense)
in collaborazione con la Commissione Studi Cassa Forense e UNCAT

OBBLIGHI PREVIDENZIALI

Gli Avvocati iscritti in un Albo professionale sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ai sensi dell'art 21, comma 8, della legge 31 dicembre 2012 n. 247. Cassa Forense ha emanato un successivo e apposito Regolamento entrato in vigore il 21 agosto 2014, oggi confluito nel Regolamento Unico della Previdenza, in vigore dal 1° gennaio 2025.

ISCRIZIONE

L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria:

- per tutti gli avvocati iscritti in un Albo professionale;
- per gli iscritti agli Albi forensi anche se iscritti contemporaneamente in altri Albi professionali;
- per gli iscritti ad un Albo forense che esercitano l'attività professionale in modo concorrente o esclusivo in un altro Stato Membro della Unione Europea, a cui si applicano i Regolamenti comunitari nr. 883 del 29.04.2004 e nr. 987 del 16.06.2009 per la determinazione della legislazione previdenziale applicabile;
- per gli iscritti agli Albi forensi che svolgano funzioni di Magistrato Onorario, secondo il decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 e successive modificazioni e integrazioni.

L'iscrizione è deliberata d'ufficio dalla Giunta Esecutiva non appena pervenuta comunicazione da parte del competente COA o CNF dell'avvenuta iscrizione ad un Albo e decorre dalla data di iscrizione all'Albo Forense calcolando l'intero anno solare, stante il principio di **infrazionabilità dell'anno previdenziale**.

L'Avvocato non è tenuto ad inviare a Cassa la domanda di iscrizione ma, nel caso in cui la comunicazione del COA non sia ancora perfezionata, l'Avvocato deve registrarsi con apposita procedura telematica sull'*home page* del sito "*Autodichiarazione Albo*", che consente di registrarsi e ottenere le credenziali (codice meccanografico e PIN) per accedere all'area personale del sito Internet.

Il Dottore Praticante, invece, può iscriversi a Cassa Forense.

La domanda di iscrizione facoltativa potrà essere inoltrata telematicamente collegandosi al sito nella sezione Accessi Riservati - posizione personale - istanze Online.

Il Praticante può procedere alla **Autodichiarazione anagrafica** per l'iscrizione facoltativa. La procedura consente di acquisire i **codici di accesso** all'area riservata dove poter perfezionare la domanda di iscrizione facoltativa a Cassa Forense che necessita del Codice meccanografico e del PIN.

OBBLIGHI DICHIARATIVI

L'art. 7 del Regolamento Unico pone l'obbligo agli Iscritti agli Albi di comunicare all'Ente il reddito netto professionale e il volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA nell'anno.

La comunicazione è effettuata con il **Modello 5** e deve essere trasmessa in via telematica entro il 30 settembre di ogni anno, con riferimento ai redditi prodotti nell'anno precedente.

Il Modello 5 deve essere inviato anche nei casi in cui:

- non sia stata presentata alcuna dichiarazione dei redditi
- i dati reddituali IRPEF/IVA siano pari a zero o negativi
- non sia stata ancora aperta la Partita IVA
- sia intervenuta la cancellazione dalla Cassa Forense, per comunicare i redditi relativi l'anno di cancellazione

Il **ritardato o l'omesso invio** del Modello 5 determina l'applicazione di sanzioni amministrative. Se l'omissione perdura la Cassa provvede alla comunicazione al competente COA del mancato invio del Mod. 5 da parte dell'iscritto con conseguente avvio dei procedimenti amministrativi e disciplinari.

OBBLIGHI CONTRIBUTIVI

Gli avvocati e i praticanti iscritti volontariamente alla Cassa sono tenuti alla seguente contribuzione:

- Contributo MINIMO soggettivo **€ 2.750,00** per l'anno **2025**
- Contributo MINIMO integrativo **€ 350,00** per l'anno **2025**
- Contributo di maternità determinato annualmente in misura fissa in ragione degli iscritti alla Cassa e delle indennità erogate (mantenimento dell'equilibrio finanziario fra entrate e uscite)
- Contributo integrativo in AUTOLIQUIDAZIONE Mod.5 (eccedenza IVA):
aliquota 4% sulla parte eccedente il volume d'affari di **€ 8.750,00**
- Contributo soggettivo in AUTOLIQUIDAZIONE Mod.5 (eccedenza IRPEF):
aliquota del 16% per il 2025 (mod 5/2026) sulla parte eccedente il reddito netto professionale di € 17.188,00
aliquota nel 2026 pari al 17% Mod. 5/2027
aliquota nel 2027 pari al 18% Mod. 5/2028
fino al tetto reddituale stabilito anno per anno (**€ 130.000,00 per il 2025**)
+ 3% oltre il tetto reddituale

Per gli **Avvocati pensionati di vecchiaia** che proseguono l'esercizio della Professione è previsto un nuovo regime contributivo:

- Contributo MINIMO soggettivo
Non dovuto dall'anno successivo la decorrenza della pensione di vecchiaia.
- Contributo MINIMO integrativo **€ 350,00** per l'anno **2025**
- Contributo integrativo in AUTOLIQUIDAZIONE Mod.5 (eccedenza IVA):
aliquota 4% sulla parte eccedente il volume d'affari di **€ 8.750,00**
- Contributo soggettivo in AUTOLIQUIDAZIONE Mod.5 (eccedenza IRPEF):
aliquota del 12% a decorrere dal 2025
fino al tetto reddituale stabilito anno per anno (**€ 130.000,00 per il 2025**)
+ il 3% oltre il tetto reddituale

STA OBBLIGO DICHIARATIVO/CONTRIBUTIVO

Ai sensi dell'art. 4 bis "**Esercizio della professione forense in forma societaria**" della legge n. 247/2012, introdotto dall' art. 1, comma 141, lett. b), della legge 4 agosto 2017, n. 124, "*L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società....*".

Tali società che possono costituirsi in qualunque forma devono, tuttavia, prevedere nella denominazione sociale l'indicazione "**società tra avvocati**" e applicare la maggiorazione percentuale del contributo integrativo 4% (di cui all'articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576), su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA, con obbligo di versamento annuale alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.

Il 1° gennaio 2022 (con riferimento all'anno di produzione reddito 2021), in attuazione della predetta normativa è entrato in vigore il Regolamento Società tra Avvocati, approvato con ministeriale del 29 ottobre 2021, il cui art. 3 "**Comunicazione per le Società Tra Avvocati – mod 5ter**" ha previsto l'obbligo per le Società tra Avvocati, che risultano iscritte, anche per frazione di anno, nella Sezione Speciale dell'Albo, di comunicare alla Cassa Forense, entro il 30 settembre di ogni anno, con il **modello 5 ter** (primo modello 5ter/2022) il volume complessivo d'affari conseguito ai fini dell'IVA, norma trasfusa nell'art. 16 del nuovo Regolamento Unico della Previdenza, in vigore dal 1 gennaio 2025 e che ha abrogato il *Regolamento Società tra Avvocati*. Le STA devono, inoltre comunicare l'ammontare del reddito complessivo prodotto, anche se negativo, l'ammontare degli utili, anche non distribuiti, nonché i compensi spettanti a ciascun socio per l'anno precedente. L'art. 23 del nuovo Regolamento Unico prevede, ancora, che il reddito prodotto dalla Società tra Avvocati attribuibile al socio iscritto a Cassa Forense, nonché ogni altro provento da lui percepito, ivi compreso il compenso e le indennità ricevuti quale componente dell'organo amministrativo di gestione della Società tra Avvocati, sono equiparati ai fini previdenziali al reddito netto professionale, a prescindere dalla loro qualificazione fiscale con conseguente obbligo contributivo (sommatoria del reddito professionale personale con quello che deriva dalla STA).

SIMULATORE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI e ONERE RISCATTO

È utile anche qui segnalare che ogni iscritto a Cassa può effettuare la simulazione del proprio trattamento previdenziale e di eventuali oneri di riscatto accedendo al sito di Cassa Forense nella sezione "Accessi riservati - posizione personale".

AVVOCATI DI PAESI UE ED EXTRA UE

AVVOCATI ESERCENTI LA PROFESSIONE IN AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA

L'art. 1 del Regolamento Unico della Previdenza Forense, al primo comma, prevede l'obbligo di iscrizione alla Cassa per tutti gli Avvocati iscritti agli Albi professionali forensi. Nel caso in cui l'attività professionale sia svolta in modo concorrente o esclusivo in un altro Stato membro della Unione Europea, ai sensi del successivo comma 6, è necessario fare riferimento ai Regolamenti (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, n. 883 e del 16 settembre 2009 n. 987.

L'art. 13, paragrafo 2, del Regolamento n. 883/2004 dispone che alla persona che esercita abitualmente un'attività autonoma in due o più Stati membri si applica la legislazione dello Stato membro di residenza se *esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato*.

L'art. 14, paragrafo 8, del Regolamento n. 987/2009, ai fini delle precisazioni relative agli articoli 12 e 13 del Regolamento n. 883/2004, stabilisce che per "*parte sostanziale di una attività subordinata o autonoma*" esercitata in uno Stato membro, si intende che in esso è esercitata una parte quantitativamente sostanziale dell'insieme delle attività del lavoratore subordinato o autonomo, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tali attività.

Per stabilire se una parte sostanziale dell'attività sia svolta in un dato Stato membro, valgono i seguenti criteri indicativi:

- a) per l'attività subordinata l'orario di lavoro e/o la retribuzione;
- b) per l'attività autonoma, il fatturato, l'orario di lavoro, il numero dei servizi prestati e/o il reddito.

Nel quadro di una valutazione globale, una quota inferiore al 25% di detti criteri è indicativa del fatto che una parte sostanziale delle attività non è svolta nello Stato membro in questione.

Cassa Forense esonera, pertanto, dall'iscrizione all'Ente, anche in costanza di iscrizione all'Albo, gli avvocati che documentano la propria residenza in uno Stato membro dell'Unione Europea, e dimostrano che il centro di interessi della attività e la prevalenza della stessa è svolta nel territorio ove risultano essere residenti. La produzione di documenti relativi al reddito prodotto

nello Stato membro e la certificazione attestante il versamento dei contributi presso la gestione previdenziale estera concretizzano il concetto di "parte sostanziale di una attività autonoma".

AVVOCATI ESERCENTI LA PROFESSIONE OLTRE L'AMBITO EUROPEO

Per quanto riguarda i professionisti che esercitano l'attività professionale in uno Stato non appartenente all'Unione Europea, si rammenta che al fine di evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, sono stipulati degli Accordi tra il governo italiano e i diversi Stati che, seppure nella loro diversità stabiliscono che i redditi che una persona fisica, residente in uno degli Stati contraenti, ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti, sono assoggettati alla normativa dello Stato ove abitualmente stabiliscono la base fissa per l'esercizio dell'attività.

Per quanto riguarda il **Regno Unito** per la determinazione della legislazione previdenziale applicabile, Cassa Forense continua a fare riferimento ai Regolamenti comunitari nr. 883 del 29.04.2004 e nr. 987 del 16.06.2009.

Ne segue che, nel rispetto del divieto della doppia imposizione, Cassa Forense esonera dal pagamento dei contributi obbligatori i professionisti che restano iscritti in un Albo professionale italiano.

CAPITOLO SETTE

SPUNTI DI DIRITTO COMPARATO SULLA FISCALITÀ DELL'AVVOCATO

Avv. Barbara Benazzi (UNCAT)
in collaborazione con la Commissione Studi Cassa Forense

Libero professionista è colui che svolge una attività economica a favore di terzi, attraverso una prestazione di servizi "intellettuali", cioè mediante un lavoro intellettuale.

Ma questa definizione è ancora attuale nella complessa società dell'AI, delle immagini di avvocati rappresentati da personaggi come Harvey Specter e Jessica Pearson nella nota serie TV americana *Suits*?

Veramente oggi essere Avvocati significa prestare solo una "attività intellettuale"? La domanda è lecita se si pensa che il criterio di tassazione poggia le sue fondamenta proprio sul tipo di attività svolta (benefica, commerciale pubblica, privata, a fine lucrativo, ecc.) sulle modalità di esercizio della stessa (in forma individuale o collettiva ecc.).

Ebbene, l'Avvocato in Italia esercita una attività economica mediante lavoro intellettuale, conseguentemente il suo reddito viene definito di lavoro autonomo, distinguendolo dal reddito d'impresa sia nelle modalità di tassazione sia nella sua determinazione di componenti attive o passive sia nei suoi obblighi contributivi.

La disamina di questo capitolo, posto al finale del breviario sulla fiscalità dell'avvocato, vuole portare una riflessione sulle prestazioni intellettuali fornite dagli avvocati in Italia, rispetto a quelle fornite da colleghi di altri paesi.

Infatti, la corretta pressione fiscale costituisce elemento di fondamentale importanza per consentire la giusta collaborazione e concorrenza in una economia internazionale dei servizi legali. Le imprese si devono avvalere di servizi legali competitivi, in grado di essere utili alla rapidità di mutamento dei tempi, non fermi a modalità ormai superate di approccio alla professione.

L'avvento della AI allora sarà uno dei mezzi della sfida non lo spauracchio di un avvocato *demodè*! Ed ora, senza ulteriori indugi, andiamo ad esaminare il sistema fiscale degli Avvocati in Francia e in Svizzera (Canton Ticino).

FISCALITÀ DELL'AVVOCATO IN FRANCIA

La fiscalità dell'Avvocato in Francia è regolata secondo le norme fiscali generali francesi, ma ci sono specificità che riguardano la professione legale, tra cui imposte dirette, IVA, contributi previdenziali e regimi fiscali speciali previsti per gli studi legali.

Imposta sul reddito (*Impôt sur le Revenu - IR*)

L'Avvocato indipendente in Francia è tassato sul reddito derivante dalla sua attività professionale. Gli avvocati dichiarano i propri redditi nel quadro del *Bénéfices Non Commerciaux (BNC)*, un regime specifico per i professionisti che esercitano attività non commerciali, come gli avvocati. Ci sono due regimi principali per calcolare il reddito:

- Regime de la *déclaration contrôlée*: è il regime reale, che obbliga l'avvocato a tenere una contabilità regolare e dettagliata. In questo regime, le spese sostenute per l'attività possono essere dedotte dal reddito, riducendo l'imponibile.
- *Micro-BNC*: per avvocati con un fatturato inferiore a 77.700 euro (2023). In questo regime, è prevista una deduzione forfettaria del 34% sui ricavi da imputare a spese professionali, senza bisogno di fornire documentazione al riguardo.

Imposta sul valore aggiunto (*TVA*)

Gli Avvocati francesi sono soggetti all'IVA (TVA in francese) sulle loro prestazioni professionali.

Attualmente, l'aliquota ordinaria applicabile è del 20%, è, pertanto, necessario applicare l'IVA alle prestazioni e presentare le relative dichiarazioni periodiche.

Per gli avvocati che fatturano meno di 44.500 euro la TVA non si applica alle loro prestazioni e possono beneficiare della *franchise en base de TVA*, ossia dell'esenzione dall'applicazione dell'IVA.

Tassazione delle società di avvocati

Nel caso in cui un avvocato eserciti tramite una *SELARL (Société d'exercice libéral à responsabilité limitée)* o un'altra forma di società, il reddito della società è soggetto all'imposta sulle società (*Impôt sur les Sociétés - IS*), con aliquote del 25% (dal 2022). Naturalmente, la distribuzione ai soci-avvocati dei dividendi, sosterà l'ulteriore tassazione come redditi da capitale.

Tasse professionali locali

In Francia, gli Avvocati, come altre professioni liberali, sono generalmente soggetti alla *Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)* e in rare eccezioni alla *Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)*.

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)

Questa imposta è calcolata in base al valore locativo degli immobili che l'avvocato utilizza per la sua attività professionale (ad esempio lo studio legale). Tuttavia, sono previste esenzioni o riduzioni per alcuni casi ad es.:

- nuovi avvocati: esenzione totale durante il primo anno di attività.
- altri casi specifici: ad es. in alcuni Comuni, potrebbero esserci esenzioni parziali o totali, ciò per consentire l'insediamento degli studi legali anche in Comuni minori o più disagiati.

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)

La CVAE è una imposizione che riguarda le imprese con un fatturato superiore a 500.000 euro calcolata sul valore aggiunto prodotto dall'impresa stessa. Va precisato che qualora tale soglia di fatturato venga superata dal professionista, egli è tenuto al pagamento della CVAE, inoltre se il fatturato è compreso tra 152.500 e 500.000 euro, l'avvocato non è tenuto al pagamento, ma deve comunque presentare la dichiarazione.

Deduzioni e agevolazioni

Come per altre professioni liberali, anche gli avvocati possono beneficiare di diverse deduzioni fiscali per spese sostenute nell'esercizio dell'attività, tra cui:

- Spese per affitto e gestione dello studio legale
- Costi per la formazione professionale continua
- Spese di trasferta e rappresentanza professionale
- Acquisto di materiali e strumenti necessari all'attività

FISCALITA' DELL'AVVOCATO IN SVIZZERA

L'imposizione fiscale di un avvocato in Svizzera (canton Ticino), fa riferimento al sistema fiscale svizzero caratterizzato da una tassazione multilivello (comunale, cantonale e federale).

Imposizione fiscale sull'avvocato

L'imposizione fiscale per un avvocato, come per altre professioni indipendenti, riguarda principalmente l'imposta sul reddito e l'imposta sulla sostanza, le quali hanno una variazione a seconda del reddito e del patrimonio dell'individuo.

Le aliquote fiscali in Svizzera variano in ragione dei diversi livelli comunale, cantonale e federale.

Imposta federale diretta

Reddito: L'imposta federale diretta sul reddito delle persone fisiche è progressiva. Le aliquote variano dallo 0% al 11.5%, a seconda del reddito annuo complessivo.

L'avvocato che esercita in proprio deve dichiarare il proprio reddito netto, cioè il reddito dopo la deduzione delle spese professionali.

Imposta cantonale e comunale

sul Reddito: Il Cantone Ticino e i suoi Comuni applicano le loro imposte sul reddito, anche in questo caso su base progressiva. Le aliquote variano significativamente da comune a comune. Per esempio, l'aliquota massima nel Cantone Ticino può superare il 20% nelle fasce più alte di reddito, oltre all'imposta federale.

sulla Sostanza: È prevista anche l'imposta sulla sostanza (patrimonio netto), applicata a livello cantonale e comunale. Le aliquote sono relativamente basse e variano a seconda della fascia patrimoniale.

Imposte indirette

IVA (Imposta sul Valore Aggiunto): Gli avvocati che fatturano più di CHF 100'000 all'anno devono registrarsi come soggetti IVA e addebitare un'aliquota del 8.1% sui servizi forniti. Gli avvocati possono inoltre detrarre l'IVA sugli acquisti professionali.

CONSIDERAZIONI FINALI

*della Commissione Studi
Comitato dei Delegati 2023 - 2026*

Il sistema fiscale ha raggiunto livelli di imposizione non ugualmente sostenibili per tutti gli Avvocati, gravati peraltro da numerosi incombenzi burocratici.

L'imposizione fiscale è avvertita maggiormente in questo periodo di crisi, che vede sostanzialmente l'impoverimento economico di una buona parte dell'avvocatura.

Il legislatore, consapevole dell'esigenza di agevolare le aggregazioni professionali, che consentirebbero ai singoli Avvocati di svolgere l'attività fornendo alle parti assistite una competenza più specialistica, ha disciplinato le associazioni tra professionisti, le società tra professionisti (STP) e le società tra avvocati (STA), nel tentativo di rafforzarne la presenza nell'ambito della libera professione.

Non ne è però seguito un regime fiscale che agevolasse le aggregazioni professionali, ad eccezione della tanto auspicata neutralità fiscale dei conferimenti, di recente introduzione.

Il regime fiscale degli studi professionali aggregati va necessariamente rivisto per consentire all'Avvocatura di esercitare la libera professione, sfruttando vantaggi che derivano dall'aggregazione di più Avvocati e/o altri Professionisti, alla luce delle nuove esigenze di coloro che si rivolgono ad uno Studio Legale nell'epoca dell'Intelligenza Artificiale.

La complessità crescente del mondo giuridico, la digitalizzazione e le mutate esigenze della società impongono un approccio dinamico e innovativo alla professione.

Al centro di questa evoluzione vi è la necessità di ripensare le strutture tradizionali degli studi legali. Modelli organizzativi più flessibili, reti di professionisti e modelli di collaborazione stanno emergendo come risposta alle sfide del presente.

Il percorso di ammodernamento professionale e rafforzamento economico dell'avvocatura dovrebbe passare quindi attraverso nuove norme fiscali che agevolino le aggregazioni, così da consentire la creazione di Studi Legali al passo con l'evoluzione sociale ed economica che chiede nuove figure professionali altamente qualificate, multidisciplinari e multisettoriali.

Queste nuove strutture infatti favoriscono la specializzazione e lo scambio di competenze in modo da offrire agli assistiti conoscenze altamente specializzate nonché l'aggiornamento continuo per affrontare casi complessi in modo più efficace.

Una visione dinamica dell'avvocatura rappresenta una risposta alle sfide del presente e un'opportunità per il futuro.

L'avvocatura deve intercettare le esigenze della società attuale, che necessita di professionisti "strutturati" e non solo "specializzati".

Per poterlo fare l'avvocatura dovrebbe pretendere dal legislatore interventi mirati, soprattutto in ambito fiscale.

*Non è la specie più forte o la più intelligente a sopravvivere,
ma quella che si adatta meglio al cambiamento.*

**A cura di UNCAT - Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi
in collaborazione con la Commissione Studi di Cassa Forense
Comitato dei Delegati 2023 – 2026**

(Testo aggiornato al 24 gennaio 2025)

